

Approvato con delibera di consiglio n.191 del 13/12/1989

PROVINCIA DI MODENA
COMUNE DI MARANO S/P

REGOLAMENTO
COMUNE DI IGIENE E SANITA'

INDICE

- TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI IGIENE, SANITA' PUBBLICA E TUTELA AMBIENTALE
- * Disposizioni generali
 - * Autorità Sanitaria Locale
 - * Attività informativa
 - * Profilassi delle Malattie Infettive
 - * Vigilanza sulle Attività Sanitarie
- TITOLO II - IGIENE EDILIZIA E DEGLI AMBIENTI CONFINANTI AD USO CIVILE, INDUSTRIALE, COLLETTIVO E SPECIALE
- * Norme speciali per le costruzioni
 - * Prescrizioni Igienico Edilizie di ordine Generale per gli alloggi
 - * Requisiti Igienici degli alloggi
 - * Case Rurali, pertinenze e Stalle
 - * Edifici adibiti ad attività lavorative
 - * Caratteristiche strutturali dei Fabbricati e dei Locali adibiti ad Attività Lavorative
 - * Difesa degli Agenti Nocivi
 - * Edilizia Speciale e Norme di Esercizio
 - * Locali di Ritrovo e per Pubblici Spettacoli
- TITOLO III - IGIENE DELL'AMBIENTE FISICO DI VITA
- * Acque
 - * Suolo
 - * Aria
 - * Rumore e Vibrazioni
 - * Radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti
 - * Radiazioni ionizzanti
 - * Trattamenti antiparassitari
 - * Attività varie
 - * Gas Tossici
- TITOLO IV - IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE
- * Disposizioni Generali
 - * Igiene dei Locali, delle Attrezzature, e per la Conduzione degli esercizi di produzione, Deposito Vendita e somministrazione di Alimenti e Bevande
 - * Trasporto e Commercio Ambulante
 - * Requisiti di Alimenti e Bevande
 - * Funghi e Tartufi
 - * Acqua Potabile

ALLEGATI VARI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI IGIENE, SANITA'

PUBBLICA E TUTELA AMBIENTALE

- * Dispositivi generali
- * Autorità Sanitaria Locale
- * Attività Informativa
- * Profilassi delle malattie infettive
- * Vigilanza sulle attività sanitarie

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI, IN MATERIA DI IGIENE, SANITA' PUBBLICA E TUTELA AMBIENTALE

1.1 DISPESIZIONI GENERALI

1.1.1 - Regolamento comunale di igiene

Il regolamento comunale di igiene detta norme integrative e complementari alla legislazione nazionale e regionale, adeguando le disposizioni generali alle particolari condizioni locali, in materia di: igiene del territorio, igiene edilizia e degli ambienti confinanti, igiene degli alimenti e delle bevande, profilassi delle malattie infettive, vigilanza sulle professioni e arti sanitarie.

1.1.2. - Validità

Il Regolamento Comunale d'Igiene ed ogni successiva modifica ed aggiornamento entrano in vigore dopo intervenuta la prescritta approvazione e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del Comune ed hanno effetto immediato per tutte le situazioni, eventi ed atti di nuova presentazione ; mentre per l'esistente verrà stabilito, con ulteriore provvedimento, modalità e tempi di adeguamento.

1.1.3. - Violazioni

Le violazioni alle prescrizioni del regolamento comunale di igiene, quando non comportino violazioni di legge altrimenti sancite, sono punite con la sanzione amministrativa da 100.000= a 1.000.000=.

Per l'applicazione delle contravvenzioni, il Sindaco tramite i propri uffici, applicherà le disposizioni di cui T.U. della Legge Comunale e Provinciale, in materia di conciliazione amministrativa.

1.1.4. - Abrogazione norme precedenti

Con l'approvazione del regolamento locale di igiene si intendono abrogate tutte le norme precedenti contenute in regolamenti comunali incompatibili o in contrasto con quelle approvate.

1.2. AUTORITA' SANITARIA LOCALE: SUE STRUTTURE E SUPPORTI OPERATIVI

1.2.1 - Autorità Sanitaria Locale

Il Sindaco è l'autorità sanitaria locale cui compete tutta l'emanazione di tutti i provvedimenti autorizzativi, concessivi e prescritti comprese le ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità nell'ambito del territorio comunale.

In particolare fa capo al Sindaco nella veste sopra specificata il compito di perseguire e vigilare sulla tutela della pubblica salute, in ordine alla quale promuove l'adozione dei provvedimenti tecnici di diretta competenza dei servizi territoriali e, se del caso, dei servizi cui è attribuita la gestione degli stabilimenti sanitari.

Il Sindaco può formulare proposte di atti e di iniziative di competenza degli organi dell'Unità Locale.

Ogni qualvolta il Sindaco, anche su indicazione dei servizi territoriali o su segnalazioni di altri uffici o enti, di associazioni, di operatori sanitari o di privati cittadini, venga a conoscenza dell'esistenza o l'insorgenza di situazioni antigieniche, malsane, a rischio o illegali nel campo sanitario può richiedere, attraverso la direzione dei servizi, l'intervento immediato degli organi tecnici dell'Unità Sanitaria Locale.

Qualora i provvedimenti proposti dal Sindaco comportino conseguenze patrimoniali a carico dell'Unità Sanitaria Locale o incidano anche per via inretta sul territorio dei comuni, essi dovranno essere preventivamente sottoposti all'Assemblea dell'Associazione dei Comuni o in caso di urgenza al Comitato di Gestione o al suo Presidente.

L'esame degli organi collegiali dell'Unità Sanitaria Locale è necessario anche quando le iniziative concernenti il territorio e i presidi, siti in uno dei Comuni, comportino il determinarsi di uno squilibrio nel livello delle prestazioni rispetto a quello esistente nel restante territorio dell'Umanità Sanitaria Locale.

1.2.2. - Strutture e sopporti operativi dell'autorità sanitaria locale

Il Sindaco nell'esercizio delle sue prerogative di autorità sanitaria locale si avvale dei servizi dell'Unità Sanitaria Locale e in particolare dei seguenti:

- a) servizio o ufficio farmaceutico, limitatamente al settore della vigilanza;
- b) servizio di igiene pubblica;
- c) servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro;
- d) presidio multinazionale di prevenzione;
- e) servizio materno infantile relativamente alla tutela sulle comunità infantili e protette;
- f) servizio veterinario;
- g) SIMAP.

1.2.3. - Compiti delle strutture e dei sopporti operativi dell'Unità Sanitaria Locale

I servizi elencati nel punto precedente sono tenuti al preciso e puntuale adempimento dei compiti seguenti:

- a) devono riferire all'autorità sanitaria locale su tutto quando abbia connessione o incidenza con la tutela della pubblica salute o costituisca situazione di emergenza, rischio o pericolo nel campo della sanità;
- b) curano l'istruttoria tecnica degli atti di competenza del Sindaco indicati al primo comma punto 1.2.1 del presente regolamento;
- c) in rapporto alle situazioni e accordi locali, curano la predisposizione degli schemi di provvedimenti da sottoporre alla firma del Sindaco;
- d) curano l'esecuzione materiale e amministrativa degli interventi richiesti dal Sindaco come specificato al 3° comma punto 1.2.1 del presente regolamento;
- e) in ogni caso assicurano l'assistenza tecnica e la consulenza necessaria al Sindaco in materia di igiene, sanità e veterinaria.

1.2.4. - Supporti propri e ausiliari dell'autorità sanitaria locale

Di fronte a situazioni di emergenza e di urgenza che abbiano saturato la capacità operativa dei servizi dell'U.S.L., il Sindaco può avvalersi, anche in materia di sanità, dei propri uffici tecnici e di polizia, ponendoli alle dipendenze funzionali del servizio dell'U.S.L. competente in materia.

1.2.4. - Organizzazione locale dei servizi sanitari

L'organizzazione locale dei servizi sanitari è fornita dalle strutture dell'U.S.L. competente per funzione e territorio.

L'individuazione puntuale delle singole funzioni deve essere riferita ai livelli centrale e distrettuale dell'U.S.L., con la possibilità di subarticolazioni comunali, qualora il territorio distrettuale, in cui il comune è inserito, sia più vasto.

1.2.6. - Attribuzioni del Comune

Spetta al Comune il mantenimento dei rapporti giuridici, inerenti le funzioni amministrative di sanità, con gli utenti di queste, sia che si tratti di singoli cittadini che di associazioni o enti.

1.2.7. - Compiti del Comune

Il comune riceve dagli utenti le istanze, i ricorsi e gli atti comunque determinanti, ne cura la conservazione, nonché la trasmissione ai servizi per l'ulteriore svolgimento tecnico.

Gli spetta pure la consegna agli ulteriori degli atti perfezionati, nonché in linea di massima, l'estensione degli stessi.

1.2.8. - Compiti dell'U.S.L.

I Servizi dell'U.S.L., ricevuti gli atti, il copia o in originale, ne effettuano l'istruttoria tecnica, formulano i verbali e i pareri e li trasmettono al Comune per la definizione.

Alla stessa stregua trasmettono atti e proposte d'iniziativa autonoma, che comportino comunque l'emanazione di provvedimenti da parte del Sindaco, quale autorità sanitaria locale.

1.2.9. - Regolamenti interni

Ai fini di quanto sopra regolamentato, ci si deve riferire anche ai regolamenti interni di ciascuno dei servizi territoriali.

1.2.10. - Esercizio della vigilanza igienico-ambientale

L'attività di vigilanza igienica sugli ambienti di vita e di lavoro è svolta dai servizi competenti per disciplina, ai cui operatori spetta la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 221 C.P.P.

1.2.11. - Esito della vigilanza

Gli operatori del servizio di vigilanza, oltre all'obbligo di informare dell'esito dell'ispezione e vigilanza i dirigenti responsabili del servizio, nei casi di illecito penale, invieranno l'apposito rapporto all'autorità giudiziaria competente.

1.2.12. - Violazioni amministrative

Quando la violazione è punita con la sola sanzione amministrativa, il referto viene inviato al Sindaco, che provvede per quanto di competenza.

1.2.13. - Provvedimenti dell'autorità sanitaria locale

Resta comunque fissato l'obbligo sia per gli accertatori che per il responsabile del servizio di dare all'autorità sanitaria locale comunicazione di quelle violazioni di legge o regolamento che determinino situazioni anche contingenti di rischio o pericolo per la salute pubblica.

Il Sindaco (autorità sanitaria locale) deve a sua volta, ove non sia provveduto da parte dei servizi, inoltrare esposto-denuncia all'autorità giudiziaria sui fatti oggetto dell'accertamento.

1.2.14. - Esazione delle ammende e sanzioni

Il corrispettivo della sanzione determinato con propria ordinanza-ingiunzione dal Sindaco, autorità sanitaria locale, viene devoluto secondo le disposizioni di legge vigenti.

1.3. - ATTIVITA' INFORMATIVA

1.3.1. - Raccolta dati

Spetta ai servizi delle UU.SS.LL. raccogliere dati, promuovere ed espellere indagini epidemiologiche e di valutazione dello stato dell'ambiente e dello stato sanitario della popolazione nelle materie di competenza, anche ai fini della determinazione delle mappe territoriali di rischio.

- denuncia malattie infettive
- denuncia di cause di morte
- denuncia intossicazione da antiparassitari.

Tutte le altre denunce obbligatorie per legge che confluiscono al Servizio di Igiene Pubblica devono essere smistate ai Servizi di competenza.

1.3.2 - Relazione semestrale

Il servizio di Igiene Pubblica sulla base dei dati raccolte deve compilare una relazione semestrale in cui, oltre l'esposizione e valutazione dei dati, dovrà essere riferita l'attività svolta dal servizio, da inviare al Sindaco e al Presidente Comitato di Gestione dell'U.S.L., che ne cureranno, nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni, la massima diffusione alla popolazione.

Inoltre i dati raccolti ed elaborati dal Servizio devono essere trasmessi all'Ufficio di Direzione dell'U.S.L., per la predisposizione della relazione sanitaria annuale dell'U.S.L..

1.3.2. - Denuncia causa di morte

Gli uffici comunale di stato civile devono trasmettere mensilmente al Servizio di Igiene Pubblica fotocopia dei Mod. ISTAT, 4-4bis/5 – 5bis delle cause di morte delle persone decedute nel comune ed un elenco dei deceduti in altri comuni

Il S.I.P. predispone ed aggiorna il registro in conformità con le indicazioni nazionali e regionali.

I Servizi di Igiene Pubblica hanno il compito di smistare ai servizi delle UU.SS.LL. territorialmente competenti i dati sui decessi delle persone non residenti sul proprio territorio tramite l'apposito modulo inviando fotocopie delle schede di morte.

1.3.3. - Rapporti con l'utenza

Il cittadino che singolarmente o in gruppo ed in qualunque forma si rivolge al Sindaco o direttamente al Servizio per chiedere un intervento o una informazione deve avere sempre una risposta.

Per il diritto di accesso dei cittadini al Servizio è assicurata, fatto salvo il rispetto della normativa contrattuale vigente, l'apertura di un ufficio centrale amministrativo per tutti i giorni della settimana esclusi i festivi e in orari da concordare per i tecnici del servizio. A livello dei Comuni dell'U.S.L. il personale del Servizio assicurerà la presenza negli uffici del distretto preventivamente stabilita e pubblicizzata per il periodo necessario all'espletamento dei propri compiti.

Le segnalazioni di inconvenienti che riguardano la salute pubblica o rischi collettivi e la richiesta di interventi urgenti possono essere fatte anche telefonicamente: allo scopo deve essere assicurato un servizio di ricevimento telegramma, telex o altro sistema idoneo informativo per le ore di ufficio.

Il Servizio assicura tramite il servizio di guardia igienica permanente un sistema di pronta reperibilità per tutto il periodo eccedente l'orario d'ufficio. La pronta reperibilità deve essere assicurata preferibilmente da almeno un medico e da un tecnico di adeguata qualifica ed esperienza in grado di assicurare un efficace primo intervento.

Il sistema di pronta responsabilità deve garantire la vigilanza continua sull'ambiente e la pronta risposta a chiamate e segnalazioni urgenti e deve essere integrato ed avvalersi del sistema di guardia igienica permanente di cui alla Legge Regionale n. 19/82.

Le modalità e l'organizzazione per assicurare quanto previsto nei precedenti commi del presente articoli sono stabilite con apposito atto deliberativo dell'assemblea dei Comuni, previo accordo con l'U.S.L. di competenza.

1.4. - PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE

1.4.1 - Compiti del Comune

In materia di profilassi delle malattie infettive e diffuse il Sindaco ha il compito di disporre accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori su richiesta dei servizi dell'U.S.L., nonché di assumere i provvedimenti necessari per far fronte ad urgenti necessità.

1.4.2 - Compiti dell'Unità Sanitaria Locale

Spetta all'Unità sanitaria Locale provvedere alla profilassi delle malattie infettive e diffuse attraverso l'adozione delle misure idonee a prevenire l'insorgenza.

In questo ambito l'U.S.L. provvede:

- 1 - a raccogliere le denunce obbligatorie di malattie infettive, di cui all'elenco ufficiale;
- 2 - ad attuare i provvedimenti di profilassi generica e specifica.

1.4.3 - Situazione in cui deve avvenire la denuncia

La denuncia da parte dei medici, prevista dall'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie, deve essere fatta immediatamente al Servizio Igiene Pubblica, per ciascuna malattia infettiva e diffusa accertata o sospetta specificata al precedente punto, sugli appositi moduli forniti gratuitamente dall'U.S.L..

Oltre alla denuncia, fatta all'atto dell'accertamento della malattia, deve essere fatta denuncia a parte, in tutti i casi di tubercolosi, a seguito di cambiamento di domicilio del malato o del suo trasporto all'ospedale o in altro istituto di cura ed anche dopo il suo decesso.

1.4.4. - Denuncia di manifestazioni epidemiche o di malattie veneree

E' fatto obbligo inoltre ai sanitari di denunciare, nel più breve tempo al Servizio di Igiene Pubblica, qualunque manifestazione di malattia infettiva, non soggetta a denuncia, che per la sua natura e per il numero di casi constatati possa costituire pericolo di diffusione epidemica.

Il sanitario che constata un caso di malattia venerea deve darne, ai sensi dell'art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 837 notizia immediata al Servizio Igiene Pubblica dell'U.S.L. segnalando le informazioni assunte circa la fonte del contagio comunicando il sesso, l'età ed il Comune di residenza del malato esclusa ogni altra indicazione sulla sua identità.

1.4.5. - Obbligo della denuncia. Raccolta e trasmissione dei dati

I sanitari che per ragione della loro professione siano venuti a conoscenza di un caso di malattia infettiva e parassitaria o sospetto di esserlo, debbono farne sollecita denuncia, per iscritto, al Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale compilando in maniera completa l'apposito modulo fornito gratuitamente della Unità Sanitaria Locale.

La denuncia telefonica urgente viene ricevuta nelle ore d'ufficio, ma non dispensa dalla denuncia scritta. Nella denuncia dovrà essere indicato:

- 1) il nome, cognome, l'età, l'abilitazione e provenienza dell'infermo e possibilmente anche il giorno in cui cominciò la malattia;
- 2) la diagnosi della malattia;
- 3) tutte le osservazioni che il sanitario considera di fare per norma del Servizio Igiene Pubblica;
- 4) le misure del medico adottate per prevenire la diffusione della malattia.

L'obbligo della denuncia compete, nei casi previsti dalla legge, anche ai direttori di scuole, collegi, educandati, istituti di ricovero e di cura, collettività in genere, opifici, industrie, ai proprietari e conduttori di latterie e vaccherie, agli albergatori, affittacamere e simili, ai direttori di piscine, per i casi di malattie infettive e parassitarie che si verificano nelle rispettive collettività.

Il Servizio Veterinario dell'U.S.L. segnala Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. i casi di malattie infettive e parassitarie trasmissibili all'uomo che si verificano negli animali indicando anche le misure adottate per impedirne il contagio umano.

Il Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. parimenti segnala al servizio veterinario dell'U.S.L. le necessarie indagini e adotta provvedimenti atti ad impedirne la diffusione.

Il servizio di Igiene Pubblica provvede a trasmettere mensilmente agli indirizzi di cui al Mod. 16 I.S.T.A.T. il numero di notifiche di malattie elencate in quel bollettino.

Il Servizio di Igiene Pubblica trasmette in copia, in linea di massima nella stessa giornata, al Servizio Materno Infantile, le denunce concernenti i minori di anni 15.

1.4.6. - Indagine epidemiologica – Accertamenti e misure

Ricevuta notizia di un caso di malattia infettiva o parassitaria o sospetta di esserlo, il Servizio di Igiene Pubblica, nei casi in cui ciò sia necessario ed utile, provvede alla inchiesta epidemiologica e, quando occorre, alla raccolta del materiale patologico da inviare per gli esami al Presidio Multinazionale o agli altri Presidi convenzionati con la U.S.L. per l'accertamento diagnostico.

In caso di malattie infettive in soggetti inferiori ai 15 anni i provvedimenti sono competenza del Servizio Materno Infantile di concerto col Servizio di Igiene Pubblica.

Accertate le fonti di infezione, le modalità di trasmissione, nonché la presenza di portatori sani e di contatti, il Servizio di Igiene Pubblica e il Servizio Materno Infantile, per quanto di competenza, dispongono per tutte le misure di profilassi chemio antibiotica, vaccinazione, disinfestazione, sorveglianza epidemiologica e quant'altro si renda necessario ad impedire la diffusione della malattia.

L'isolamento del malato può anche essere domiciliare, affidato alla famiglia o a persone di fiducia.

I servizi citati segnalano inoltre sollecitamente, accertandosi che il medico curante abbia dato, e la famiglia eseguito, le istruzioni atte ad impedire la diffusione della malattia, i casi di particolare interesse ai fini profilattici, all'Assessorato Igiene e Sanità della Regione Emilia Romagna e Ministero della Sanità – Direzione Generale Servizi di Igiene Pubblica.

1.4.7 - Lotta contro le mosche ed altri insetti

Da marzo a ottobre, in tutti gli esercizi e depositi dove si trovano, a qualunque titolo, prodotti alimentari e bevande, in tutte le fabbriche dove si lavorano prodotti organici suscettibili di attirare gli insetti, nei depositi e nelle raccolte di materiale putrescibile e simili, nei luoghi dove sono depositati i rifiuti delle abitazioni, nelle stalle ed altri ricoveri per animali, devono essere attuate, a cura dei proprietari ed utenti, misure di lotta contro le mosche secondo metodi e mezzi riconosciuti idonei dal Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. che impartisce istruzioni anche sulla durata e modalità dei singoli trattamenti.

Coloro che usano e impiegano insetticidi dotati di potere tossico nei confronti dell'uomo e degli animali a sangue caldo, sono tenuti ad osservare le cautele indicate nelle istruzioni che accompagnano ciascun prodotto in modo da eliminare ogni possibilità inconveniente.

La lotta contro altri insetti nocivi o molesti deve essere effettuata ogniqualvolta l'Autorità Sanitaria ne riavvisa la necessità e deve essere effettuata secondo le norme stabilite dal Servizio di Igiene Pubblica cui compete anche la relativa vigilanza.

1.4.8 - Derattizzazione

Quando per la presenza di ratti o topi, accertata in un edificio, possa temersi un danno per la salute pubblica, il Sindaco su parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. ordina le necessarie operazioni di derattizzazione e le necessarie opere di bonifica ambientali.

La zona da derattizzare viene delimitata dal Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L..

Nell'ambito della zona fissata, possono essere esentati dalle misure disposte gli edifici che, per la loro struttura antiratto, sono da ritenersi non infestabili.

1.4.9 - Segnalazione obbligatoria degli interventi di disinfezione, derattizzazione e disinfestazione

Chiunque intende praticare direttamente operazioni di disinfestazione, derattizzazione e disinfezione di rilevante entità (grosse ditte, stabilimenti, magazzini e simili) deve darne comunicazione scritta al Servizio di Igiene Pubblica, segnalando il relativo piano in cui vengono illustrati il numero e la tipologia degli interventi, i mezzi scelti e i luoghi dove saranno utilizzati.

1.4.10 - Vaccinazione

Il Servizio di Igiene Pubblica e il Servizio Materno Infantile dell'U.S.L. per le rispettive competenze, provvedono negli orari e secondo le modalità all'uso stabilite, alle vaccinazioni obbligatorie ed a quelle facoltative che siano oggetto di speciali normative nazionali o regionali.

1.4.11 - Esecuzione e registrazione delle vaccinazioni

Il Servizio di Igiene Pubblica e il Servizio Materno Infantile dell'U.S.L. per le rispettive competenze, provvedono ad attuare agli interventi di immunizzazione attiva e passiva a carattere facoltativo od obbligatorio contingente su disposizione dell'autorità sanitaria superiore.

Le vaccinazioni obbligatorie sono gratuite. Possono essere esentati temporaneamente dalle vaccinazioni coloro che, a giudizio del medico vaccinatore dell'U.S.L., siano in condizioni fisiche tali da non potersi essere assoggettati senza danno.

Presso tutti i servizi che eseguono vaccinazioni, è tenuta nota, in appositi schedari o registri, delle vaccinazioni eseguite.

Gli stessi ne danno comunicazione al Servizio di Igiene Pubblica con cadenza semestrale.

1.4.12 - Compiti dell'Ufficio di Stato Civile – Registrazioni – Certificazioni

Gli Uffici di Stato Civile di ogni Comune trasmettono mensilmente al Servizio Materno Infantile dell'U.S.L. i dati anagrafici di ogni nato.

Gli stessi uffici trasmettono parimenti ogni mese all'U.S.L. l'elenco corredato delle generalità degli immigrati, degli emigranti e dei deceduti.

Il rilascio di certificazioni di vaccinazioni obbligatorie è gratuito.

1.4.13 - Obbligo dei medici di denuncia delle vaccinazioni eseguite

I medici, sia liberi esercenti che dipendenti da Enti pubblici o da azienda hanno l'obbligo di dare comunicazioni al Servizio di Igiene Pubblica e al Servizio Materno Infantile dell'U.S.L. per iscritto, delle vaccinazioni praticate, indicando per ogni soggetto nome, cognome, sesso, data di nascita, domicilio, tipo della serie di fabbricazione, data di scadenza e del controllo di stato, data in cui sono state eseguite, secondo modulo da compilarsi da parte del curante.

1.4.14 - Vaccinazione e frequenza in collettività

Nessun minore può essere ammesso a frequentare l'asilo nido, la scuola materna, la scuola dell'obbligo e altre collettività, se non dimostra con apposito certificato di aver ottemperato alle vaccinazioni prescritte.

I direttori delle scuole, istituti, fabbriche, opifici e altre collettività che accolgono minori, sono responsabili dell'osservanza di detta norma.

La certificazione relativa deve essere conservata tra gli atti di uffici ed esibita ad ogni richiesta del personale dei Servizi competenti.

1.4.15 - Profilassi delle malattie veneree

La profilassi delle malattie veneree è disciplinata dalla L. 25/7/1956, n. 857 e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 27/10/1962 n. 2035.

Negli istituti di pena, l'Unità Sanitaria Locale svolge le mansioni affidatele in materia dalla L. 26/7/1975, n. 465 e relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 22/5/1976, n. 431.

Al funzionamento dei Dispensari Antivenerei, a norma dell'art. 2 della Legge Regionale 21/11/1974, n.51, provvede l'Unità Sanitaria Locale con gestione diretta.

1.4.16 - Misure di profilassi antirabbica – Detenzione di cani

Quando un cane, un gatto o un'altro animale, capace di trasmettere la rabbia, morsi una persona, deve essere fatta denuncia tanto dal proprietario detentore dell'animale, quanto dal medico che ha assistito la persona, al Servizio di Igiene Pubblica, il quale provvede a:

- a) segnalare l'animale morsicatore al Servizio Veterinario per gli accertamenti e la conseguente osservazione per il tempo previsto dal regolamento di Polizia veterinaria;
- b) indirizzare il morsicato a un istituto antirabbico per un eventuale trattamento profilattico;

Il Servizio Veterinario comunicherà sollecitamente l'esito dell'osservazione praticata sull'animale morsicatore.

1.5 - VIGILANZA SULLE ATTIVITA' SANITARIE

1.5.1 - Esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni sanitarie ausiliarie

Per l'esercizio nel Comune, sia privato di qualsiasi forma di dipendenza, delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di farmacista, delle professioni sanitarie ausiliarie di ostetrica, di assistente sanitario, di infermeria personale, di vigilatrice d'infanzia di tecnico di radiologia delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, di infermiere abilitato od autorizzato, di odontotecnico, di ottico, di meccanico ortopedico ed ernista, di massaggiatore, di puericultrice, bagnini degli istituti idrotermali, gli interessati devono avere registrato ai sensi delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti, il relativo diploma e/o titolo di abilitazione originale presso il Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L., entro un mese dal giorno in cui hanno preso residenza o hanno iniziato l'attività se non residenti.

Il Servizio di Igiene Pubblica terrà un registro speciale con le firme dei singoli esercenti.

1.5.2 - Apertura di gabinetti medico chirurgici

Sono ambulatori gli istituti aventi individualità ed organizzazione propria autonoma e che quindi non costituiscono lo studio privato e personale in cui il medico esercita la professione. Non sono pertanto soggetti ad autorizzazione del Sindaco i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici o specializzati esercitano la loro professione.

I titolari di questi ultimi tuttavia dovranno munirsi entro un mese dell'inizio della loro attività di un certificato, rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica, attestante l'idoneità dei locali e delle attrezzature previa presentazione di domanda al Servizio Igiene Pubblica con allegata:

- 1) planimetria dei locali in scala 1:100 con indicazione delle destinazioni d'uso degli stessi, e delle superfici illuminanti e ventilanti;
- 2) certificato di agibilità dei locali che dovrà essere specifica per studio medico
- 3) relazione indicante il personale che lavorerà nello studio e le attrezzature presenti.

I locali devono essere costituiti da almeno 1 sala d'attesa, 1 studio (di almeno minime 9 mq. cadauno) e 1 servizio igienico aventi le caratteristiche di cui al punto 2.6.10. del presente Regolamento.

I locali adibiti a studio medico e sale devono avere pavimenti di materiale impermeabile ben connessi e pareti rivestite, fino all'altezza di m. 2.00 dal pavimento, con materiali pure impermeabili, suscettibili di facile lavature e disinfezione.

1.5.3 - Polianbulatori

Per poliambulatori si intendono tutti i servizi ed i presidi sanitari definiti dell'art. 17 della L.R. n. 2/1980, che si riproduce integralmente:

“ Stabilimenti sanitari gestiti da privati, siano essi persone fisiche o giuridiche o associazioni non riconosciute, con i quali si provvede, senza bisogno di degenza, salvo, eventualmete, durante alcune ore del giorno, alla diagnosi, alla cura o alla riabilitazione. Gli ambulatori, i gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, gli stabilimenti di cure fisiche di qualsiasi natura, i gabinetti o gli ambulatori ove si impiegano anche saltuariamente stanze radioattive naturali o artificiali a scopo diagnostico o terapeutico, ovvero apparecchi contenuti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti a scopo diagnostico e terapeutico”, ove si dia luogo, da parte di più Sanitari, alla erogazione ambulatoriale di molteplici prestazioni rientranti nell'ambito di diverse specialità. I requisiti dei poliambulatori sono disciplinati dalla Legge Regionale n. 10 del 1° Aprile 1985. Le procedure per ottenere le autorizzazioni sono le stesse degli ambulatori di cui all'art. 21 della L.R. 2/80.

1.5.4 - Casa di cura private

Sono case di cura private, ai sensi dell'art. 2 della L.R.2/80, gli stabilimenti sanitari dotati di reparti di degenza e di servizi di diagnosi e cura, gestiti da privati, nei quali si provvede al ricovero a fini iagnostici, curativi e riabilitativi.

I requisiti sono determinati dall'art. 3 della Legge Regionale n. 2/80.

1.5.5 - Istituti di cura

Gli ambulatori e gli istituti, nei quali vengono espletate attività di cura o di assistenza ostetrica, i laboratori di analisi a scopo di accertamento e le case o pensioni per gestanti sono assoggettate alla disciplina stabilita dall'art. 193 del T.U., R.D. 27/7/1934, n. 1265 e successive modificazioni.

L'esercizio di cure fisiche ed affini di ogni specie, l'applicazione di radioterapia e/o di materiali radioattivi a scopo curativo sono disciplinati dalle norme dell'art. 194 del T.U.LL.SS. 27/7/1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Tutti i locali, oggetto degli articoli 1.5.3, 1.5.5, di nuova costruzione e in fase di ristrutturazione, devono essere resi accessibili in ogni loro parte a tutti, compreso il servizio igienico, e privi quindi di barriere architettoniche.

1.5.6 - Disciplina della pubblicità sanitaria

La pubblicità relativa agli ambulatori ed agli esercenti le professioni sanitarie, diffusa a mezzo della stampa o con qualsiasi mezzo, deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco che provvede su parere favorevole, secondo le rispettive competenze, dell'Ordine dei Medici o dei Veterinari, nonché del servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L..

Alla medesima preventiva autorizzazione deve essere sottoposta la pubblicità degli esercenti le professioni sanitarie ausiliarie e le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

Il rilascio delle autorizzazioni suddette è subordinato al regolamento della tassa di concessione prescritta delle vigenti disposizioni. Circa la pubblicità dei sanitari si rimanda all'apposita normativa emanata dalla F.N.D.M.

1.5.7 - Assistenza al parto

Il parto deve essere assistito da un'ostetrica o da un medico chirurgo e qualora, per causa di forza maggiore, ne sia mancata la presenza al momento della nascita, il padre o altra persona che abbia assistito al parto ha l'obbligo di promuovere l'intervento di uno dei predetti sanitari nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 12 ore.

In questo caso l'ostetrica o il medico chirurgo devono redigere a norme dell'art. 18 del R.D.L. 15/10/1936, n. 2128, apposito certificato di assistenza che deve essere presentato al Servizio Materno Infantile Età Evolutiva dell'U.S.L. da una delle persone tenute a fare dichiarazione di nascita.

1.5.8 - Denuncia di nato-morto. Adempimenti

Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non è vivo, il dichiarante deve fare conoscere se il bambino è nato morto o è morto posteriormente alla nascita, indicandone in questo caso la causa di morte. Tali circostanze devono essere comprovate dal dichiarante con il certificato di assenza al parto di cui al precedente punto.

In entrambi i casi l'Ufficiale di Stato Civile è tenuto a trasmettere copia del certificato al Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. per le relative annotazioni sul registro prescritto dall'art. 1 del 21/10/75 n. 803.

Uguale comunicazione sarà inviata al Servizio Materno Infantile.

1.5.9. - Obblighi degli esercenti la professione di medico chirurgo negli eventi di decessi, di aborto, di nascita infante deforme o di altri eventi interessanti la sanità pubblica.

A norma dell'art. 103 del T.U.LL.SS. R.D. 27/7/1934 n. 1265, gli esercenti la professione di medico chirurgo oltre a quanto prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati:

- a) a denunciare al Sindaco le cause di morte entro le ventiquattro ore dall'accertamento di decesso;
- b) a denunciare al Sindaco e allo SMIEE, entro 2 giorni dal parto al quale abbiamo prestato assistenza, la nascita di ogni infante deforme;
- c) di denunciare al servizio di Igiene Pubblica i casi di intossicazione da antiparassitari, a norma L. 2/12/1975, n. 638.

1.5.9 - Obblighi dell'ostetrica negli eventi di nato deforme o immaturo. Registri dei parti e degli aborti

A norma del D.P.R. 7/3/1975 n. 163 l'ostetrica ha l'obbligo:

- a) di redigere e rilasciare gratuitamente il certificato di assistenza al parto;
- b) di denunciare al Sindaco e allo SMIEE ogni nascita di neonato deforme sempre che la denuncia non sia fatta dal medico, il cui intervento deve essere sempre richiesto ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. sopra citato;
- c) di segnalare sollecitamente al Servizio Materno Infantile la nascita di immaturi o di deboli vitali o di promuovere l'immediato ricovero per gli eventuali interventi;
- d) di annotare i parti o gli aborti ai quali abbia comunque assistito negli appositi registri che le sono forniti dal Comune segnando in esso le annotazioni richieste. L'ostetrica è tenuta a consegnare ogni due mesi detti registri al Servizio di Igiene Pubblica, che appone il proprio visto. Il contenuto del registro degli aborti deve rimanere segreto.

1.5.10 - Licenza di commercio per sanitari e presidi medico-chirurgici di qualsiasi specie

La licenza di commercio per la vendita di apparecchi, strumenti tutori, che sono registrati come presidi medico-chirurgici di qualsiasi specie, non può essere rilasciato dal Sindaco a chi non abbia registrato il titolo di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e non proponga alla vendita persona autorizzata, esibendone il regolare titolo.

Sono proibite sul suolo pubblico le operazioni relative all'arte salutare e le vendite di strumenti, apparecchi e sostanze medicamentose, o annunziate come tale, tanto di uso interno quanto esterno.

1.5.11 - Servizi pubblici e privati di trasporto infermi

Fatta eccezione per mezzi ed i servizi dipendenti da Enti Pubblici a ciò specificamente deputati (Sanità Militare, Servizi Antincendi, C.R.I., Enti Ospedalieri, Comuni e Provincia) le associazioni di qualsiasi natura ed i privati non possono esercitare servizi di trasporti di infermi senza apposita autorizzazione del Sindaco.

A questo fine gli interessati dovranno presentare al Sindaco apposita istanza in bollo, allegando la seguente documentazione:

- 1) planimetria, in duplice copia, dei locali da adibire ad autorimesse e relativi servizi idro-sanitari (pianta e sezione scala 1:100);
- 2) descrizione delle attrezzature per la pulizia e la disinfestazione dei locali e dei mezzi;
- 3) dichiarazione di un esercente la professione di medico-chirurgo, da cui risulti che il medesimo assume la direzione del servizio;
- 4) elenco del personale adibito al servizio ed eventuali titoli professionali;
- 5) elenco degli automezzi adibiti al servizio e dei relativi dati di identificazione (targa e libretto di circolazione).

Anche per eventuali modificazione o sostituzione degli impianti e dei mezzi dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione al Sindaco.

L'autorizzazione sindacale viene rilasciata previo accertamento della idoneità dei servizi offerti, eseguita da apposita Commissione composta dal Servizio di pronto soccorso nominato dal Comune, da un rappresentante

sindacale delle categorie ospedaliere. Detta commissione è presieduta dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica o da un medico igienista da lui delegato.

L'autorizzazione ha validità biennale. Ogni autolettiga autorizzata deve conservare nell'abitacolo copia dell'autorizzazione, da esibire ad ogni richiesta degli organi comuni di vigilanza.

1.5.12 - Vigilanza sulle farmacie

Ai sensi della Legge Regionale n. 19/82, l'Unità Sanitaria Locale assicura la vigilanza igienico-sanitaria sulle farmacie tramite l'Ufficio (Servizio) Farmaceutico e il Servizio di Igiene Pubblica. Ogni farmacia deve essere ispezionata almeno una volta ogni due anni dall'apposita commissione prevista dalla legge Regionale n. 19/82.

Le farmacie sono tenute al pieno rispetto delle norme vigenti. Nel caso in cui siano state riscontrate violazioni, il titolare è diffidato dal Sindaco ad adottare le necessarie misure entro un termine rapportato alla situazione specifica. Decorso tale termine infruttuosamente, il Sindaco su proposta del Comitato di Gestione, dichiara la decadenza dell'autorizzazione.

Qualora, nel corso dell'ispezione, l'ispettore ravvisi situazioni di pericolo, provvede immediatamente a rimuoverle, impartendo le opportune disposizioni al responsabile della farmacia, assicurandosi della loro esecuzione; di tali provvedimenti, fermo restando ogni obbligo, darà tempestiva segnalazione al Sindaco e agli organi dell'U.S.L..

Eventuali sensazioni amministrative previste dalle vigenti norme nei confronti del titolare della farmacia sono adottate dal Sindaco.

Le farmacie di nuova costruzione, o in fase di ristrutturazione, devono essere accessibili e prive di barriere architettoniche.

TITOLO II

IGIENE EDILIZIA E DEGLI AMBIENTI CONFINATI AD USO CIVILE, INDUSTRIALE, COLLETTIVO E SPECIALE

- * Norme generali per le costruzioni
- * Prescrizioni Igienico Edilizie di ordine generale per gli alloggi
- * Requisiti igienici degli Alloggi
- * Case Rurali, pertinenze e Stalle
- * Edifici adibiti ad attività Lavorative
- * Caratteristiche strutturali dei Fabbricati e dei locali adibiti ad attività Lavorative
- * Difesa degli Agenti Nocivi
- * Edilizia Speciale e Norme di Esercizio
- * Locali di ritrovo e per Pubblici Spettacoli

2.1 NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI

- 2.1.1. - Concessione o autorizzazione alla costruzione ed autorizzazione all'abitabilità o usabilità degli edifici

Le procedure relative alla cessione o autorizzazione a costruire ed alla abilità o usabilità degli edifici sono le stesse del regolamento edilizio del Comune, che si intendono qui integralmente riportate e modificate per quanto in contrasto.

2.1.2. - Valutazione dell'impatto ambientale.

Ogni progetto planivolumetrico e ogni ristrutturazione, riconversione, variante e ampliamento di insediamenti che interessano una superficie superiore a 10.000 m.q. di ST (Superficie Territoriale) dovrà essere corredato da parte del richiedente di preventiva relazione di impatto ambientale, che contempra ogni e qualsiasi possibile effetto sull'ambiente fisico ed antropico dell'intervento proposto.

2.1.3. - Insedimenti produttivi

Per gli insediamenti produttivi la domanda della concessione o dell'autorizzazione a costruire deve essere correlata anche della scheda informativa allegata al presente regolamento.

La scheda informativa deve essere presentata ad ogni variazione delle attività svolte, anche se questi non copostano interventi o provvedimenti di tipo edilizio.

La scheda informativa vale anche come notifica al Servizio di medicina preventiva ed igiene del lavoro prevista dall'art. 48 del DPR 3003/1956. E' obbligatoria la notifica scritta quando il numero degli addetti per azienda è uguale o superiore a 4.

Per quanto riguarda le emissioni nell'atmosfera di fumi, polveri, gas, alla domanda dovrà essere allegata una relazione tecnica contenente le caratteristiche delle emissioni, la descrizione degli impianti di abbattimento degli inquinanti atmosferici, da installare in conformità a quanto previsto dalla L. 13.7.1966 n.615 e dell'art. 5 del D.P.R. 15.4.1971 N. 322 e successive modifiche.

Il Sindaco provvede al rilascio di concessione o autorizzazione edilizia, previo parere obbligatorio, non vincolante, dal Servizio d'Igiene Pubblica, del Servizio di Igiene e Medicina Preventiva e del Lavoro, in caso di attività lavorative in genere, e del Servizio Veterinario, in caso di attività zootecniche e di annesse attività di trasformazione, quanto necessario, della U.S.L. competente per territorio e sentita la Commissione edilizia. Analoga procedura si applica per l'approvazione degli strumenti urbanistici generali e per i piani attuati di cui al n.2.1.4.

Il parere del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. competente per territorio sostituisce il parere obbligatorio e autonomo previsto dall'art. 220 del T.U.LL.SS.- R.D. 27.7.1934, N.1265.

2.1.4. - Strumenti urbanistici generali

Gli strumenti urbanistici generali e i piani attuativi adottati a livello comunale o intercomunale sono inviati in copia al Servizio d'Igiene Pubblica delle UU.SS.LL. territorialmente competenti, in via preliminare alla pubblicazione degli stessi all'albo pretorio municipale.

Nel termine previsto dalle vigenti normative per la proposizione di osservazioni, i Servizi di Igiene Pubblica in accordo coi Servizi di Medicina Preventiva ed Igiene del Lavoro ed i Servizi Veterinari, devono far prevenire al Comune interessato le loro valutazioni intese ad una migliore definizione dell'uso del suolo e a una più corretta collocazione degli insediamenti abitativi e produttivi per la tutela igienica dell'ambiente e della salute.

2.1.5. - Visite ai fabbricati per il rilascio dell'abitabilità o usabilità

Ai fini del parere di competenza da parte dei servizi dell'U.S.L., il proprietario deve inviare al Sindaco una comunicazione al termine definitivo dei lavori.

Le parte interrate (fognature, fosse biologiche) devono essere ispezionabili.

Qualora, durante il sopralluogo si rilevino condizioni di insalubrità e/o difformità del presente regolamento o dalle prescrizioni da altre leggi e normative igienico-sanitarie, il Sindaco, su proposta dei Servizi dell'U.S.L., può ordinare opportuni lavori di modifica o risanamento in relazione al progetto approvato.

2.1.6. - Inizio dell'attività per gli insediamenti produttivi

Oltre a quanto previsto nel processo punto 2.1.5., il titolare di una attività che occupi più di 3 dipendenti ovvero comunque rientrante nell'elenco delle industrie insalubri di I[^] e II[^] classe (DM 19.11.81) è tenuto a dare comunicazione al Sindaco dell'avvio della lavorazione prima dell'avvio della stessa sia che essa abbia a svolgersi in un insediamento nuovo sia in un insediamento già dichiarato usabile. Il Sindaco provvederà ad informare i servizi della Unità Sanitaria Locale competente.

Il Sindaco può far eseguire dal personale tecnico-sanitario spedizioni agli edifici, di qualunque specie e destinazione, occupati, per riconoscere se corrispondono alle prescrizioni sull'igiene e sanità pubblica.

Qualora le case protette fossero giudicate in tutto od in parte insalubri, o non conformi alle norme, il Sindaco adotterà provvedimenti necessari perchè l'abilitazione sia risanata e le cause di insalubrità eliminate.

2.1.7. - Dichiarazione di alloggio inabitabile

Il Sindaco, su proposta del Servizio di Igiene Pubblica e dell'Ufficio Tecnico del Comune, può dichiarare inabitabile un alloggio o parte di esso, quando si rilevino condizioni di pericolo per l'incolumità e la salute degli abitanti.

Il pericolo statico deve essere certificato da un tecnico competente ai sensi delle normative in vigore.

Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgombrato con ordinanza del Sindaco e non potrà essere rioccupato se non dopo l'adeguamento ai requisiti, nel rispetto delle procedure amministrative previste.

2.1.8. - Misure igieniche nei cantieri edili

In ogni intervento edilizio devono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini.

I restauri esterni di qualsiasi genere ai fabbricati prospicienti alle aree pubbliche o aperte al pubblico, potranno effettuarsi solamente con opportune protezioni dei fabbricati medesimi onde impedire la propagazione di polveri.

Durante la costruzione e demolizione di edifici o in cantieri a lunga durata (lavori stabili o simili), il proprietario dovrà assicurare ai lavoratori la disponibilità di idonei servizi igienici e acqua potabile. Le eventuali latrine provvisorie, da gestire nel rispetto dell'igienicità e solubrità dei luoghi, ad uso degli operatori nei cantieri, devono essere soppresse appena sia possibile sostituirle con altre all'interno dell'edificio.

2.1.9. - Demolizione di fabbricati

I materiali di demolizione devono essere fatti scendere previa bagnatura o a mezzo di apposite trombe o recipienti, per evitare il sollevamento delle polveri.

I pozzi neri e pozzetti dovranno essere preventivamente vuotati e disinfestati; così pure le fosse settiche, gli spanditoi, le fognature e le canalizzazioni sotterranee.

E' vietato il deposito nei cortili e in genere in tutti gli spazi di ragione privata, di terreno o materiale di rifiuto, provenienti dall'esecuzione o dalla demolizione di opere murarie, per un tempo superiore a venti giorni.

Entro tale termine il proprietario o l'imprenditore dei lavoratori deve provvedere allo sgombrato ed al trasporto dei materiali suddetti negli appositi luoghi di scarico.

Quando però detti materiali fossero impregnati di elementi sudici che li rendessero maleodoranti, devono essere sgombrati immediatamente.

Le aree risultanti dalla demolizione dei fabbricati devono essere tenute pulite ed in ordine.

2.1.10. - Nei casi di ristrutturazione degli edifici soggetti a restauro conservativo, il Sindaco, previo parere del Servizio di Igiene Pubblica, e nel caso dovuto dal Servizio di Medicina Preventiva contenute nel presente titolo.

2.2. - PRESCRIZIONI IGIENICO EDILIZIE DI ORDINE GENERALE PER GLI ALLOGGI

2.2.1. - Condizioni di salubrità del terreno

Non si possono costruire nuovi edifici su terreno che sia servito come deposito di immondizie, di liquame o di altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo avere completamente risanato il sottosuolo corrispondente.

Se il terreno sul quale si intende costruire un edificio è umido od esposto all'invasione delle acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere a sufficiente drenaggio.

In ogni caso è fatto di obbligo adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.

Un terreno per essere dichiarato fabbricabile deve avere i mezzi di scolo delle acque luride e meteoriche, nonché di difesa delle eventuali invasioni di acque superficiali o di sottosuolo.

E' vietato per le colmate l'uso di materiali o terreni inquinanti.

Le abilitazioni presso i rilievi montani o terrapieni anche se sostenuti da muri devono essere dotati di mezzi idonei per l'allontanamento delle acque meteoriche e di infiltrazione.

La distanza delle finestre o porte dei locali di tipo A non dovrà tuttavia essere minore di metri tre dalla scarpata o dal muro di sostegno.

2.2.2. - Isolamento termico. Spessore dei muri.

I muri esterni delle case di nuova costruzione o di recupero, ad eccezione di quelli eseguiti a pietra a vista, devono essere intonacati o stuccati oppure rivestiti con pietra da taglio, naturale o artificiale, o con altro materiale decorativo.

Per l'isolamento termico dei nuovi edifici e di quelli per i quali la commissione edilizia abbia accertato la sussistenza delle condizioni tecniche per la loro applicazione, devono comunque essere osservate le norme previste dalla L. 30.4.1976 n. 373 e relativo regolamento di applicazione (D.P.R. 28/6/1977 n. 1052 e D.M. 10.3.1977 pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale - Supplemento n. 36 del 6.2.1978).

Il materiale usato per il rivestimento dei muri esterni ed interni non può essere totalmente impermeabile al vapore d'acqua, onde evitare situazioni di umidità da condensa all'interno dei locali di abitazioni o di lavoro.

I cordoli, le mazzette e tutti i ponti tecnici dovranno essere adeguatamente isolati.

2.2.3. - Protezione acustica

I materiali utilizzati per la costruzione di alloggi e la loro messa in opera devono garantire un'adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori di traffico, rumori di impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui o da industrie, rumori da locali da pubblico spettacolo.

Le singole parti delle pareti perimetrali esterne degli alloggi di persone a qualunque scopo destinate(abitativo, di riposo, studio, cura) devono avere indici di valutazione, dedotti da misure di laboratorio del potere fonoisolante non inferiore ai seguenti:

- | | |
|--|-----------|
| - pareti opache | 40 db (A) |
| - pareti trasparenti complete di telaio e cassonetti | 25 db (A) |
| - griglie e prese d'aria | 20 db (A) |

Le pareti perimetrali interne degli alloggi devono avere indici di valutazione, dedotte da misure in opera dell'isolamento acustico o da misure di laboratorio del potere fono isolante, non inferiore rispettivamente ai seguenti valori:

- | | |
|--|--------------|
| - pareti volte verso i locali destinati alla circolazione orizzontale e verticale | 36-40 db (A) |
| - pareti volte verso altri alloggi | 42-47 db (A) |
| - pareti volte verso locali destinati ad attività artigiane commerciali, industriali e comunque tali da poter arrecare disturbi sonori | 47-53 db (A) |

Il rispetto di tale articolo deve essere deliberato e firmato al momento della presentazione del progetto.

2.2.4. - Ampiezza dei cortili interni

L'altezza massima di ciascun muro prospiciente sui cortili non deve essere superiore ad una volta e mezzo la distanza tra esso muro e la parete opposte.

La larghezza minima dei cortili e la larghezza della normale minima, condotta da ciascuna finestra di ambiente di abitazione al muro opposto, deve essere di metri cinque.

Nei cortili destinati ad illuminare e aerare case di civile abitazione è vietato aprire finestre di luce o bocche d'aria di locali nei quali vengano esercitate attività che, a giudizio del Servizio di Igiene Pubblica, possono essere causa di insalubrità o disturbare gli inquilini stessi.

Limitatamente ad opera di risanamento di vecchi edifici, è premessa la costruzione di cortili secondari o mezzi cortili, allo scopo di dare luce ed aria a scale, latrine, stanze da bagno, corridoi e ad una sola stanza abitabile per ogni appartamento.

Non è ammesso l'affacciamento sui cortili secondari di monolocali o mini appartamenti, residences o simili.

I cortili secondari devono essere facilmente accessibili per la nettezza.

2.2.5. - Pavimento dei cortili

I cortili e i pozzi di luce devono avere il pavimento impermeabile in modo da permettere il pronto scolo delle acque meteoriche. Per i cortili che abbiano un'area superiore al minimo regolamentare, basta una superficie pavimentata larga almeno cm 80 lungo i muri dei fabbricati, purchè sia sempre assicurato lungo i muri.

E' vietato ricoprire con vetrate i cortili al di sopra di aperture praticate per aerare ambienti che non hanno altra diretta comunicazione con l'esterno.

2.2.6. - Igiene dei passaggi e spazi privati

Ai vincoli e ai passaggi privati per ciò che riguarda la pavimentazione e il regolare scolo dell'acqua, sono applicabili le disposizioni riguardanti i cortili.

I vicoli chiusi, i cortili, gli ambiti, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata dovranno essere tenuti costantemente imbiancati, intonacati, spazzati e sgombrati di ogni immondezza e di qualsiasi deposito che possa cagionare sconci, umidità cattive esalazioni o menomare la aerazione naturale.

Alla pulizia di detti spazi di ragione privata come di tutte le parti in comune, sono tenuti solitamente i proprietari, gli inquilini e coloro per qualsiasi titolo ne abbiano l'uso.

2.2.7. - Umidità interna

Sulle superfici interne delle pareti, sui soffitti e sui pavimenti non si devono riscontrare condensazioni o tracce di umidità.

Qualora si verificassero, ne devono essere eliminate prontamente le cause a cura del proprietario o del locatario in rapporto della natura delle cause stesse.

Ad evitare qualsiasi ristagno di acqua o le conseguenti infiltrazioni, terrazze, giardini pensili e coperture piani devono essere adeguatamente impermeabilizzati.

2.2.8. - Misure contro la penetrazione dei ratti e de volatili negli edifici

In tutti gli edifici esistenti e di nuova costruzione vanno adottati specifici accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione dei ratti, dei picconi e di animali in genere.

Nei sottotetti vanno resi impenetrabili, con griglie o reti, le finestre e tutte le aperture di aerazione, in qualsiasi tipo di copertura.

Nelle cantine sono parimenti da proteggere senza ostacolare la areazione dei locali, le buffe, le bocche di lupo e tutte le aperture in genere: le connesure dei pavimenti e delle pareti devono essere stuccate.

Nel caso di solai o vespai di intercapedini ventilate, i fori di areazione devono essere sbarrati da riti a maglie fitte, per le condotte, devono essere usati tubi in cemento o gres a forte inclinazione o verticale.

Negli ambienti con imbocchi di canne di ispirazione oppure con aspirazione forzata, le aperture devono essere munite di reti a maglie fitte alla sommità delle canne stesse o in posizioni facilmente accessibili per i necessari controlli.

All'interno degli edifici tutte le condutture di scarico uscenti dai muri non devono presentare forature o interstizi comunicati con il corpo della muratura.

Deve essere assicurata la perfetta tenuta della fognature dell'edificio nell'attraversamento di murature o locali e tra gli elementi che collegano le fognature dell'edificio con quelle stradali.

I cavi elettrici, telefonici, per T.V., per illuminazione pubblica devono essere posti, di norma, in canalizzazioni standard.

Tutti gli spazi inter-esterni (portici, androni, loggiati, ecc.) le corti, i cortili, le chiostrine devono presentare superfici senza distacchi o crepe sia nelle pareti che nelle pavimentazioni.

2.2.9. - Marcia piede

Tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere dotati di marciapiede perimentrale di lunghezza minima pari a cm 80, oppure si possono costruire intercapedini areate o drenanti, realizzate all'esterno dei muri perimetrali fino

a di sotto del pieno di calpestio. Ne caso di impossibilità a tale esecuzione, sarà consentita l'uso di idonea pavimentazione.

In ogni caso bisognerà adottare, a livello marciapiede, una zoccolatura a protezione delle campiture ad intonaco.

2.2.10. - Ringhiere e parapetti

I davanzali delle finestre e di parapetti dei balconi nei nuovi fabbricati devono avere un'altezza minima di m.1.

Le ringhiere delle scale e dei balconi devono avere un'altezza minima, misurata dal centro della pedana, di m.1. Gli interspazi tra gli elementi costituenti dovranno avere almeno una delle due dimensioni, inferiore a cm. 16 e non devono essere scalabili.

Vanno protetti con idonee ringhiere o parapetti dislivelli superiori a cm.60.

2.2.11. - Canali di gronda

Tutte le coperture devono essere minite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili e altri spazi coperti, di canali di gronda sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque fluviali ai tubi di scarico. I condotti di scarico delle acque e dei tetti devono essere indipendenti e in numero sufficiente, del diametro interno non inferiore a cm. 8 e devono essere facilmente ispezionabili.

2.2.12. - Coperture

La copertura, sia essa realizzata con tetto piano o con tetto a falda, deve sempre essere eseguita a doppio solaio con interposta camera d'aria ed avere un adeguato grado di coibenza termica.

2.2.13. - Conduttore di scarico delle latrine e degli acquai

Le condutture di scarico delle latrine devono essere facilmente ispezionabili, riparabili e devono essere costruite con materiali impermeabili, di diametro adeguato al numero delle latrine servite; i pezzi o segmenti delle canne di caduta devono essere ermeticamente connessi tra loro in modo da evitare infiltrazioni ed esalazioni.

Le condutture di scarico saranno di regola verticali e prolunghe sopra al tetto coronate la mitra verticali e disposte in modo da non arrecare danno alcuno o molestia al vicinato e sifonate al piede. Non potranno mai attraversare allo scoperto locali abitati i adibiti a magazzini di generi alimentari o a laboratori di qualsiasi tipo.

I materiali luridi derivanti dalle latrine non potranno essere immessi nelle fognature a sistema dinamico senza che siano passati, all'uscita dei fabbricati, attraverso un sifone a perfetta chiusura idraulica.

Tutti gli acquai, lavandini, i bagni, ecc. devono essere singolarmente forniti di sifone a perfetta chiusura idraulica, possibilmente scoperto per rendere facili le riparazioni.

Le condutture di bagni, acquai, ecc. debitamente sifonati devono essere di materiale impermeabili, termoresistente e possono coinvolgere i liquidi nel tubo di latrine e mai viceversa.

2.2.15 - Obbligo dell'allacciamento alla fognatura comunale

Nei nuclei abitati dotati di fognatura dinamica tutte le acque di rifiuto devono essere convogliate nella fognature salvo quelle che il servizio pubblico competente giudichi incompatibili con il trattamento di depurazione centralizzato previsto dal Comune.

Nei quartieri o borgate ove l'Amministrazione Comunale provvede alla costruzione della fognatura dinamica, tutti gli edifici devono essere allacciati ad essa da parte dei proprietari, in conformità alle norme previste nel regolamento comunale delle fognature.

Nelle zone non servite dalla fognatura dinamica le nuove costruzioni devono essere dotate, per lo smaltimento delle acque di rifiuto, o di una vasca di tipo Imhoff per il trattamento di acque reflue (escluse quelle meteoriche), oppure di un pozzo nero a perfetta tenuta, nei casi consentiti dalla legge, per la raccolta delle acque nere provenienti dalle latrine e di fosse decantazione con dispersione nel terreno per le acque provenienti da lavandini, secchiai, vasca da bagno o doccia. La dispersione di queste ultime acque va effettuata almeno a 10 m. dai muri dell'edificio, a valle dei pozzi o sorgenti di acque potabili.

Nelle medesime zone di cui a comma precedente, gli insediamenti di civile abitazione di consistenza superiore a 50 vani o 5000 metri quadri di volumetria devono essere dotati, per il trattamento delle acque usate, di fossa ad ossidazione. L'affluenza dovrà rispettare i limiti previsti dalla tabella III allegata alla legge regionale che disciplina gli scarichi nelle pubbliche fognature (L.R. n.7/1983).

2.2.16 - Approvvigionamento di acqua potabile

Ogni tipo di alloggio deve essere provvisto di acqua potabile, distribuita proporzionalmente al numero dei locali abitativi.

La condotta di allacciamento all'acquedotto deve essere dotata di valvola di non ritorno.

E' proibito privare dell'erogazione di acqua potabile adibiti ad abitazione.

2.2.17. - Attuazione di norme in materia di barriere architettoniche

Ai sensi del D.P.R. 27.4.1978, N. 384 (G.U. del 22.7.1978) nei fabbricati pubblici, con particolare riguardo a quelli di carattere collettivo sociale, dovranno essere attuate le norme relative, agli accessi (parcheggi, percorsi pedonali, scale, rampe, porte, pavimenti, ascensori e locali di servizio).

Dovrà, inoltre, essere favorita comunque l'abolizione dei dislivelli esistenti al medesimo piano.

2.3. - REQUISITI IGIENICI DEGLI ALLOGGI

2.3.1. - Campo di applicazione

Le norme seguenti si applicano per tutte le nuove costruzioni, le ristrutturazioni, gli ampliamenti e le variazioni di destinazione di uso.

Interventi edilizi su fabbricati esistenti possono esser ammessi in deroga alle norme previste dal regolamento quando ne risulti, a parere del Servizio Igiene Pubblica, in evidente miglioramento igienico

2.3.2. - Classificazione dei locali

Sono locali abitativi quelli in cui si svolge la vita, la presenza o l'attività domestica dei cittadini:

A.1 - soggiorni, pranzo, sale di lettura, ambulatori, sale o aule di riunioni, sale di ristorazione o servizi pubblici, sale di rappresentanza, mostre, gallerie d'arte.

A.2. - uffici, studi, sale di lettura, ambulatori, , sale o aule di riunioni, sale di ristorazione o servizi pubblici, sale di rappresentanza, mostre, gallerie d'arte.

Sono locali di servizio:

B.1 - servizi igienici;

B.2 - a) scale che collegano più di due piani;

b) corridoi e disimpegni;

c) magazzini, depositi in genere e ripostigli;

d) garages di solo posteggio;

e) salette di macchinari che necessitano solo di avviamenti di scarsa sorveglianza;

f) lavanderie private, stenditoi, legnaie, stirerie private;

g) tavernette e mansarde;

B.3 - a) scale colleganti solo due piani;

b) salette di macchinari con funzionamento automatico salvo le particolari norme di enti proposti alla sorveglianza degli impianti e della loro gestione

2.3.3. - Caratteristiche dei locali A1 A2 e B1 B2

Le misure minime dei locali di A1 e A2 sono così fissate:

- altezza m. 2,70

- superficie mq 9,00.

In ogni abitazione dovrà essere previsto idoneo vano disimpegno quale separazione reparto giorno-notte. Negli alloggi a due livelli il vano scala viene considerato disimpegno.

Per i locali con soffitto inclinato compresi quelli di sottotetto, l'altezza media può essere di m. 2,70 con un'altezza minima nella parte più bassa non inferiore a m. 2,00.

Le stanze da letto devono avere una superficie minima di mq. 9,00 per una persona; di mq 14,00 se per due persone.

Per le stanze d'albergo valgono le norme specifiche.

In ogni alloggio monolocale vi deve essere una stanza pranzo-soggiorno di almeno 14,00 mq.

Gli alloggi monostanza devono avere una superficie minima di mq. 28,00 compresi i servizi igienici, se per una persona; di mq 38,00 se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di un locale cucina o di uno spazio di cottura. Se la cucina costituisce un vano a sé deve avere una superficie minima di mq 9,00; se è funzionalmente collegata al pranzo e al soggiorno può avere superficie inferiore. In ogni caso la cucina deve avere pavimenti e pareti fino a m. 2 di altezza, facilmente lavabili e deve essere dotata di autonoma canna d'esalazione dei fumi e vapori innalzatesi fin sul tetto dell'edificio.

Ogni alloggio deve essere dotato di almeno una stanza da bagno con W.C., lavabo, bidet, vasca o doccia, accessibile mediante locale di disimpegno, o stanza da letto, o antilatrina. Le dimensioni minime della prima stanza da bagno, esclusa l'eventuale antilatrina, devono essere:

- superficie mq 2,25

- lato minore m 0,90

- altezza m 2,40 non riducibili come altezza media nel caso di soffitti inclinati: i pavimenti della stanza da bagno devono essere di materiale impermeabile e le pareti rivestite fino a 2 m. di altezza con materiali lavabile.

- per le altre stanze da bagno attenersi da quanto previsto dal 1° comma del punto 2.6.10

I vasi di latrina devono essere dotati di apparecchi di cacciata di acqua regolarmente sifonati e con dispositivi che impediscono il reflusso; devono inoltre essere dotati di sistema di ventilazione del sifone sfocianti in apposita condotta sino al tetto dell'edificio, indipendente dal tubo di caduta delle acque nere.

Le aperture di ventilazione delle stanze da bagno devono comunicare esclusivamente con l'esterno non con ambienti di abitazione, disimpegni, scale, passaggi interni, la dimensione delle finestre non deve essere inferiore a mq. 0,60.

nel caso di bagni ciechi l'aspirazione forzata deve assicurare un ricambio minimo di 6 volumi per ora, se in espulsione continua e di 12 volumi per ora se in funzionamento intermittente con comando collegato con l'accensione della luce.

Il ricambio d'aria deve essere assicurato da una canna di immissione che prelevi l'aria dall'esterno.

Nei corridoi e disimpegni che abbiano lunghezza non inferiore a 10 m. o superfici non inferiori a mq 20, indipendentemente dalla presenza di interruzione (porte o altri), deve essere assicurata un'aerazione naturale mediante una superficie finestra apribile di adeguate dimensioni o alternativamente una ventilazione forzata almeno per il periodo d'uso, che assicuri il ricambio e la purezza dell'aria.

2.3.4. - Manutenzione e pulizia dei locali di abitazione

I locali di abitazione devono essere pavimentati con materiale ben connesso e a superficie liscia e piena facilmente lavabili e disinfettabili.

Inoltre devono costantemente essere conservati in buono stato di manutenzione e di pulizia a cura di chi vi abita.

Le pareti non dovranno essere interamente rivestite di materiale impermeabile.

2.3.5. - Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta

La superficie finestrata per ogni locale abitabile non deve essere inferiore al 12,5% della superficie del pavimento. La dimensione delle finestre deve essere tale da assicurare un valore di fattore luce diurna non inferiore al 2%.

Qualora la profondità del locale superi i 5 m, la superficie finestrata deve essere aumentata di un punto percentuale in più per ogni metro quadrato di profondità eccedente di 5 metri.

2.3.6. - Superficie finestrata in presenza di ostacoli e sporgenze esterne

Per le distanze fra edifici o parti di essi, valgono le norme del regolamento comunale edilizio in materia di visuale libera, che si intendono qui integralmente riportate.

2.3.7. - Requisiti delle finestre

La superficie finestrata, e comunque tutte le parti trasparenti delle pareti perimetrali o delle coperture degli edifici devono essere dotate di dispositivi permanenti che consentano il loro oscuramento parziale o totale.

Al fine del perseguimento dei requisiti di temperatura, condizionamento e isolamento acustico, di regola i serramenti devono essere dotati di doppia vetratura o di altri accorgimenti tecnici, che consentano il raggiungimento di uguali risultati.

Resta inteso che tutte le superfici finestrate devono essere comunque accessibili per la pulizia, anche nella parte estera.

2.3.8. - Illuminazione artificiale

Ogni locale di abitazione, di servizio o accessorio deve essere munito di impianto elettrico stabile atto ad assicurare l'illuminazione artificiale tale da garantire un normale conforto visivo per le operazioni che vi si svolgono.

I numeri civili devono essere posti in posizione ben visibile sia di giorno che di notte.

2.3.9. - Canne di ventilazione: definizione

Si definiscono camere di ventilazione quelle impegnate per l'immissione e l'estrazione di aria negli ambienti. Dette canne devono funzionare in aspirazione forzata ovvero in aspirazione naturale.

2.3.10. - Istallazione apparecchi a combustione negli alloggi: ventilazione degli alloggi

Nei locali degli alloggi dove siano installati apparecchi a fiamma libera per riscaldamento autonomo, riscaldamento dell'acqua ecc., deve affluire tanta aria quanta ne viene richiesta per una regolare combustione. L'afflusso di aria dovrà avvenire mediante aperture sull'esterno con sezione libera totale di almeno 6 centimetri quadrati per ogni 1.000 kcal/h con un minimo di 100 centimetri quadrati mediante sistemi di ventilazione sussidiaria (aerator, vasistas, ventoline, ecc.)

E' proibita l'istallazione di apparecchi di combustione a fiamma nei bagni ciechi e in locali privi di aerazione naturale.

2.3.11. - Condizionamento: caratteristiche degli impianti

Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, igrometriche, di velocità e di purezza dell'aria idonee ad assicurare il benessere delle persone e le seguenti caratteristiche:

- a) il rinnovo di aria esterna filtrata non deve essere inferiore a 20 mc/persona, nei locali di uso privato e a 30 mc/persona nei locali ad uso pubblico. I valori di cui sopra possono essere ottenuti anche mediante parziale ricircolazione fino a 1/3 del totale, purchè l'impianto sia dotato di adeguati accorgimenti per la depurazione dell'aria.
- b) temperatura di $20 \pm 1^\circ \text{C}$ con U.R. di 40-60% nella stagione invernale; nella stagione estiva temperatura operativa compresa tra 25/27 gradi centigradi con U.R. di 40-60% e comunque con una differenza di temperatura fra l'aria interna ed esterna non superiore a 7° centigradi;
- c) la purezza dell'aria deve essere assicurata da idonei accorgimenti (filtrazione e se del caso disinfezione) atti ad assicurare che nell'aria dell'ambiente non siano presenti particelle di dimensione maggiore a 50 micron e non vi sia possibilità di trasmissione di malattie infettive attraverso l'impianto di condizionamento;
- d) la velocità dell'aria nelle zone occupate da persone non deve essere maggiore di 0,20 m/s misurata dal pavimento fino ad una altezza di m 2,00.

Sono fatte salve diverse disposizioni dell'autorità sanitaria, con particolare riferimento per gli ambienti pubblici, commerciali, ecc..

Le prese d'aria esterna devono essere sistemate di norma alla copertura ad un'altezza di almeno m.3.00 dal suolo se si trovano all'interno dei circoli e ad almeno m. 6.00 se su spazi pubblici.

la distanza da camini o altre fonti di emissione deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni sulla purezza usata per il condizionamento.

2.3.12. - Umidità per condensa

Nelle normali condizioni di occupazione ed uso degli alloggi, le superfici interne delle pareti perimetrali nonché i soffitti dei locali con copertura a terrazzo non devono presentare tracce di condensa permanente nei locali di abitazione e accessori.

Nei locali di servizio, con rivestimento perimetrale impermeabile, la superficie delle pareti interne, nelle normali condizioni di occupazione e uso e usufruendo della ventilazione naturale, non deve presentare tracce di condensa a mezz'ora dalla chiusura di eventuali fonti di umidità (cottura di cibi, introduzione di acqua calda nell'ambito ecc.).

2.3.13. - Istallazione apparecchi a gas

La corretta progettazione e realizzazione dell'impianto nonché la istallazione di accessori e apparecchi utilizzatori secondo le regole della buona tecnica definita dalle norme uni-cis di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083 e D.M. 7 giugno 1973 deve essere attestata da una dichiarazione rilasciata dal personale qualificato che esegue i lavori di messa in opera e provvede al collaudo successivo. La manutenzione degli impianti di cui al precedente comma deve essere eseguita da personale autorizzato.

I collegamenti tra apparecchi mobili e gli impianti fissi devono essere realizzati con tubi flessibili mobili che abbiano marcato sulla superficie esterna, in maniera chiara e indelebile, a intervallo non maggiore di cm 40 in nome o la sigla della ditta fabbricante ed il riferimento alla tabella UNI-CIG.

La legatura di sicurezza tra i tubi e il portagomma deve essere realizzato con fascette che:

- richiedono l'uso di un attestato (sia pure un cacciavite) per operare sia la messa in opera sia l'allentamento. E' pertanto vietato l'impegno di viti e alette che consentono l'applicazione e l'allentamento manuale;
- abbiano larghezza sufficiente e una conformazione adatta per non togliere il tubo, correttamente applicato sul raccordo portagomma anche se stretto a fondo sullo stesso.

2.3.14. - Apparecchi a combustione: targhe e istruzioni

Ciascun apparecchio deve portare in posizione visibile, anche se dopo l'istallazione, una targa non asportabile in cui siano indicati in carattere indelebili e in lingua italiana:

- a) nome del costruttore e/o marca depositata;
- b) dati dell'avvenuto collaudo;
- c) la designazione commerciale con la quale l'apparecchio è presentato al collaudo dal costruttore;
- d) il tipo di combustibile utilizzato e nel caso di alimentazione a gas, la pressione minima di esercizio;
- e) la portata tecnica normale e la portata dell'apparecchio in kcal/h.

L'apparecchio deve essere corredato da un libretto di istruzioni, in lingua italiana, per il suo uso e manutenzione; i particolare devono essere dettagliate le manovre di accensione quelle relative alla pulizia e alla manutenzione.

2.3.15. - Canna fumaria: definizione

Si definiscono canne fumarie quelle impegnate per l'allontanamento dei prodotti della combustione provenienti da focolari.

2.3.16. - Canna di esalazione: definizione

Si definiscono canne di esalazione quelle impiegate per l'allontanamento di odori, vapori e fumane anche se effettuati con apparecchi a fiamma libera.

Le canne di esalazione sono per requisiti costruttivi, per il calcolo delle sezioni, nella tipologia costruttiva e nella messa in opera assimilabili alle canne fumarie.

2.3.17. - Allontanamento dei prodotti della combustione di odori, vapori o fumi prodotti dalla conduttura

Tutti i focolari siano essi alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso, devono essere collegati a canne fumarie sfocianti oltre il tetto con apposito fumaio.

Gli odori, vapori o fumi prodotti da apparecchi di cottura, devono essere captati ed allontanati per mezzo di idonee cappe collegate a canne di esalazione.

2.3.18. - Collegamenti a canne fumarie o a canne di esalazione di apparecchi a combustione o di cappe

Il collegamento alle canne fumarie degli apparecchi a combustione o delle cappe devono rispondere ai seguenti requisiti:

- avere per tutta la lunghezza una sezione non minore di quella dell'attacco del tubo di scarico dell'apparecchio;
- avere sopra l'attacco del tubo di scarico dell'apparecchio o della cappa un tratto verticale di lunghezza non minore di tre volte il diametro della bocca di ingresso;
- di avere per tutto il percorso un andamento ascensionale con pendenza minima del 2%;
- non avere cambiamento di direzione con angoli minori di 120 gradi;
- essere facilmente montabili;
- essere a tenuta e in materiale adatto a resistere ai prodotti della combustione ed alle loro eventuali condensazioni.

2.3.19. - Aspiratori meccanici (ventole): modalità di installazione e divieti

E' vietato l'utilizzo di aspiratori meccanici quando nel locale siano installati più apparecchi a combustione di canne collettive non sigillate.

E' vietata l'installazione di aspiratori meccanici nei condotti secondari delle canne collettive.

L'eventuale utilizzo di aspiratori meccanici verso l'esterno (ventola) può essere consentito solo quando vi sia la comprovata impossibilità di installare una idonea cappa collegata da una canna di esalazione.

2.3.20. - Limitazione di tiraggio

E' proibito collocare valvole o sistemi di regolazione nel tiraggio degli apparecchi di combustione situati nei locali soggiorno o dal letto a meno della messa in opera di dispositivi automatici di autoregolazione approvata da istituti pubblici.

Saranno ritenute accettabili altre soluzioni tecniche che soddisfino, in modo analogo alle soluzioni precedentemente indicate, il requisito di limitare l'origine degli inconvenienti igienico-sanitari dovuti alla diffusione di vapori, esalazioni, odori.

2.3.21. - Canne fumarie e di esalazione: dimensionamento, caratteristiche e messa in opera

Il dimensionamento (diametro o sezioni interne) delle canne fumarie o di esalazione è calcolato tenendo conto della loro altezza e delle portate tecniche complessive massime collegate.

Nel caso di apparecchi alimentati a gas, la sezione o diametro interno è indicata nella tabella seguente:

DIMENSIONI CANNE FUMARIE					
Altezza in metri delle canne fumarie (collegamenti esclusi)			Canne cilindriche	Canne regolari o quadrate	
h<10	10<=h<=20	h>20		Diametro interno cm	Sezione interna cmq
Portate tecniche					
f.a. 25.000	f.a. 25.000	f.a. 25.000	10,0	79	87
f.a. 30.000	f.a. 30.000	f.a. 40.000	11,0	95	105
f.a. 40.000	f.a. 40.000	f.a. 60.000	12,5	123	135
f.a. 50.000	f.a. 60.000	f.a. 80.000	14,0	154	169
f.a. 60.000	f.a. 80.000	f.a. 105.000	15,5	189	208
f.a. 70.000	f.a. 105.000	f.a. 125.000	17,0	226	249
f.a. 80.000	f.a. 125.000	f.a. 155.000	18,0	225	280
f.a. 100.000	f.a. 155.000	f.a. 180.000	20,0	314	345
f.a. 120.000	f.a. 180.000	f.a. 213.000	22,0	380	418
f.a. 140.000	f.a. 200.000	f.a. 259.000	24,0	452	497
f.a. 160.000 (f.= fino)	f.a. 240.000	f.a. 300.000	26,0	531	584

Per portate termiche maggiori di deve adottare una sezione circolare di:

- 3,5 cmq ogni 1.000 kcal/h per altezze h minori di 10m;
- 2,5 cmq ogni 1.000 kcal/h per altezze h comprese fra 10 e 20 m;
- 2,0 cmq ogni 1.000 kcal/h per altezze h maggiori di 20m.

Le canne devono essere di materiale impermeabile, resistenti alla temperatura dei prodotti della combustione ed alle loro condensazioni di sufficiente resistenza meccanica di buona conducibilità termica e coibentata all'esterno.

Devono avere un andamento il più possibile verticale e devono essere predisposte in modo da rendere facile la periodica pulizia; per questo scopo esse devono avere sia alla base sia alla sommità delle buchette di ispezione.

Le canne devono essere collocate entro altri condotti di materiale analogo o anche di cemento con intercapedine in comunicazione con l'aria esterna solo nella parte superiore per evitare il raffreddamento della canna stessa.

2.3.22. - Canne fumarie singole

Le canne fumarie singole devono ricevere lo scarico da un solo apparecchio di utilizzazione. la tubazione di collegamento non deve sporgere all'interno della canna fumaria, onde evitare l'ostruzione anche parziale della

stessa, ma arrestarsi prima della faccia interna di questa. L'immissione deve avvenire ad un'altezza almeno di 50 cm. dalla base della canna.

Deve essere prevista la cassetta per la raccolta del colaticcio al piede delle canne fumarie.

2.3.23. - Canne fumarie collettive

Le canne fumarie collettive possono ricevere solo simili:

- o solo prodotti combustibili provenienti da impianti per riscaldamento alimentati con lo stesso combustibile;
- o solo vapori o fumi prodotti durante le operazioni di cottura;

Le canne fumarie collettive sono costituite da un condotto principale nel quale si immettano condotti secondari di altezza uguale ad un piano con angolo di immissione non minore di 145 gradi. Nel caso di utenze all'ultimo piano queste vengono convogliate direttamente nell'orifizio del camino.

Ogni condotto secondario deve ricevere lo scarico di un solo apparecchio di utilizzazione.

Le canne fumarie collettive possono servire al massimo nove piani.

Se lo stabile ha più di nove piani, la canna fumaria collettiva, che serve i primi otto piani, deve proseguire fino al relativo comignolo senza ricevere altri scarichi di apparecchi situati ai piani superiori; questi devono essere serviti da una canna collettiva che partirà dal nono piano e che dovrà immettere in secondo comignolo.

2.3.24. - Comignoli: tipi, altezze, ubicazioni

I comignoli devono essere del tipo aspiratore statico, ed aperti sui 4 lati.

Tutte le bocche dei camini, fatte salve le disposizioni di cui al punto 3.6.15. art. 6 del D.P.R. n. 1391 del 22/1/1970, devono risultare più alte di almeno cm 40 al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 8 m.

2.3.25. - Riscaldamenti e impianti termici

Gli impianti termici di potenzialità superiore alle 100.000 kcal/h devono ottemperare alle disposizioni di legge vigenti.

2.3.26. - Impianto elettrico

Qualunque costruzione che contenga locali abitabili deve essere dotata di impianto elettrico che, qualora non esistano prescrizioni o norme particolari in relazione alla destinazione d'uso, deve essere realizzato in modo da corrispondere alle prescrizioni delle norme CEI (Commissione Elettronica Italiana) documentata da apposita dichiarazione.

2.3.27. - Installazione di bombole di gas liquefatti

Nelle nuove costruzioni residenziali che non siano servite da gasdotto, devono essere previste all'esterno dell'edificio nicchie per la installazione di bombole di gas dal peso superiore a 26 kg.

Tali nicchie devono essere ermeticamente chiuse verso l'interno dei locali e protette all'esterno con sportello aerato in alto e in basso.

La tubazione metallica di allacciamento agli apparecchi di utilizzazione deve essere munita di rubinetto di arresto manuale, posto in posizione facilmente accessibile, e protetta, nell'attraversamento delle murature, da guaina metallica.

Qualora l'impianto sia centralizzato, devono essere osservate le norme vigenti prescritte dai VV UU..

2.3.28. - Impianti di ascensore

Gli impianti di ascensore e di montacarichi devono essere progettati nel rispetto delle norme per la prevenzione degli incendi, nonché nel rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni.

Le dimensioni del vano ascensore, in tutti i tipi di edifici, devono comunque essere tali da assicurare sia il rispetto delle suddette norme di prevenzione infortuni, sia la possibilità di realizzare una cabina di dimensioni non inferiori a m. 1,50 di lunghezza e m. 1,37 di larghezza.

la parte della cabina dove avere luce minima pari a m. 0,90; sul ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina, deve esservi uno spazio libero di non meno di m.2.00 di profondità.

2.3.29. - Scale

Le scale che collegano più di due piani(compreso il piano terreno) devono essere arieggiate ed illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre a ciascun piano e di superficie libera non inferiore a mq.1, fatto salvo quanto previsto da specifiche norme.

Eccezionalmente potrà essere consentita l'illuminazione dall'alto con lucernaio, la cui apertura di ventilazione sia uguale a mq. 0.40 per ogni piano servito, compreso quello terreno.

Gli infissi delle aperture di ventilazione devono essere agevolmente apribili.

I vetri che costituiscono parete devono essere tali da non costruire pericoli per l'incolumità delle persone; qualora siano installati ad altezza inferiore ad un metro dal pavimento devono essere infrangibili, oppure protetti da una ringhiera di altezza almeno di m.1.

Nei vani scala è vietata l'apertura di finestre per l'aerazione di locali contigui : potrà essere tollerata l'apertura di finestre murate di vetrocemento o con vetri opachi e telai fissi a scopo esclusivo di illuminazione di ingressi.

L'illuminazione artificiale di vani scale deve assicurare ad ogni pianerottolo livelli di luce non inferiori a 50Lux.

Le pareti dei vani scale devono essere rivestite fino all'altezza di m.1.50 con materiali di facile lavatura e disinfezione.

Le scale devono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere agevoli a sicure sia alla salita che alla discesa, essere sempre dotate di corrimano di altezza non inferiore a m.1, conservate in buono stato di manutenzione e pulizia.

La larghezza di rampa deve essere commisurata al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti.

2.3.30. - Soppalchi

I soppalchi nei locali abitabili che non interessano pareti finestre sono ammessi quando:

- la proiezione orizzontale del soppalco non eccede 1/3 della superficie del locale;
- l'altezza minima dei locali ottenuti col soppalco non scende sotto i m. 2.00;

- le zone abitabili dei soppalchi sono aperte e la parte superiore è munita di balaustra;
- la superficie aeroilluminata del locale è almeno pari alla somma delle superfici spettanti alla parte di locale libero a alle superfici superiore e inferiore del soppalco;

Possono essere creati soppalchi anche in difetto dalla superficie aeroilluminata se esiste il condizionamento integrale del locale rispondente alle prescrizioni del regolamento comunale d'igiene.

2.3.31. - Piani seminterrati

Tutti i locali destinati ad abitazione a piano terreno devono essere più elevati dal suolo circostante almeno cm.20.

Devono inoltre essere provvisti di sotterranei, e in mancanza di essi, di vespaio di spessore di cm. 50 tra il terreno battuto e il pavimento, oppure di solaio sovrastante camere d'aria di altezza non inferiore a cm.20.

Tali vespai devono essere riempiti di ghiaia, scorie o materiali simili e di aperture di ventilazione protette in modo da evitare la penetrazione di insetti, topi ed altri animali.

2.3.32. - Piani seminterrati

I locali dei piani interrati o seminterrati non possono essere adibiti ad abitazione, ma solo a servizi facenti parte dell'abitazione.

Sia i locali interrati che quelli seminterrati devono avere aperture per assicurare una costante naturale aerazione direttamente dall'esterno.

2.4. - CASE RURALI, PERTINENZE E STALLE

2.4.1. - Case coloniche e costruzioni accessorie

Le abitazioni rurali devono ottemperare alle norme di igiene generali delle costruzioni residenziali urbane.

2.4.2. - Stalle,porcili, pollai e ricoveri di animali in genere

Oltre quanto previsto negli art. 49 e succ. del D.P.R. 303/56, e fatto salvo quando previsto nel punto 3.8.1. del presente regolamento, le stalle e i ricoveri di animale in genere sono autorizzati solo all'interno della zona agricola prevista dal P.R.G. comunale, fatte salve particolari esigenze da valutarsi da parte di servizi di i.e. e veterinario dell'U.S.L.

I ricoveri di animali possono essere costruiti oltre che in muratura, anche in pannelli prefabbricati di vari materiali ed eventualmente in legno nei Comuni di montagna; il fondo deve essere dotato di scoli e si devono prevedere aperture per favorire il ricambio dell'aria.

I ricoveri di nuova costruzione per animali devono essere edificati a una distanza non inferiore a m.10 da abitazioni e da acquedotti o pozzi d'acqua.

I ricoveri di nuova costruzione devono essere provvisti almeno di lavandino con acqua potabile.

2.4.3. - Stalle per vacche lattifere

Tali stalle devono essere dotate di un apposito locale per la raccolta del latte e per il deposito dei recipienti.

Il locale, per la raccolta del latte, salvo le particolari caratteristiche previste dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, deve essere attiguo alla stalla, separato da questa da idoneo vano, con pavimento di materiale impermeabile che permetta lo scolo delle acque verso un pozzetto esterno munito di chiusura idraulica; le pareti devono essere rivestite di materiale impermeabile e lavabile fino all'altezza di m. 1,80; le finestre devono essere apribili sull'esterno e munite di serramenti a vetro e reti antimosche; una delle due porte deve essere dotata di reti antimosche e chiusa a ritorno automatico; il locale deve disporre di acqua potabile corrente per il lavaggio dei recipienti e lavandino per la pulizia degli addetti.

2.4.4. - Concimaie e bacini di raccolta dei liquami

Tutti i ricoveri di animali di cui al punto 2.4.2. devono essere dotati di concimaie e/o bacino di raccolta dei liquami, le dimensioni dei quali sono riportate nel punto 3.2.5.. I manufatti devono essere costruiti con fondo e pareti resistenti ed impermeabili.

La platea deve essere controllata, lungo la maggior parte possibile del perimetro, da un muretto di contenimento e deve essere costruita con una pendenza tale da convogliare le frazioni liquide in un bacino di raccolta a perfetta tenuta.

Le concimaie, i pozzi neri, i depositi di rifiuti e quant'altro di assimilabile devono essere costruiti a una distanza non inferiore a m. 25 da abitazioni, pozzi e da qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile.

Per i laghi od altri ampi bacini di accumulo a cielo aperto, la distanza minima è fissata a m. 80, fatte salve particolari situazioni locali da valutare da parte del Servizio di Igiene Pubblica.

2.4.5. - Abbeveratoi - Lavanderie - Vasche per la rilegatura ed il rinfrescamento degli ortaggi

Gli abbeveratoi devono essere ubicati ad opportuna distanza ed a valle del pozzo e costruiti con materiale di facile lavatura.

Le vasche per il bucato e quelle usate per il lavaggio ed il rinfrescaggio di ortaggi devono essere a sufficiente distanza e a valle del pozzo e per essere disperse sul fondo in modo da evitare ristagni o impaludamenti.

Abbeveratoi e vasche devono inoltre essere circondati da una platea di protezione in cemento che raccolga e convogli le acque usate o di supero in condotti di materiali impermeabili fino alla distanza di m.20 dal pozzo e per essere disperse sul fondo in modo da evitare ristagni o impaludamenti.

2.4.6. - Aziende ed allevamenti condotti in economia

Oltre quanto previsto dal D.P.R. 3003/56, se per la costruzione di una stalla o di altro ricovero di animali viene impiegato personale dipendente (o qualsiasi titoli assimilabile) deve essere costruito almeno un servizio igienico con le caratteristiche riportate al punto 2.6.10.

2.4.7. - Manutenzione della case coloniche, difesa dagli insetti nocivi.

Il proprietario è obbligato a mantenere le case rurali in buone condizioni di abitabilità.

I conduttori di case coloniche devono praticare a loro spese la lotta contro le mosche, le zanzare e i papatacci nelle stalle, nei letami, nei depositi di materiali putrescibili, nei maceri ed altri vasi di acqua.

A richiesta del personale di vigilanza del Servizio di Igiene Pubblica, essi sono tenuti ad esibire il materiale disinfettante con i relativi strumenti d'uso.

2.5. - EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA' LAVORATIVE - DISPOSIZIONI GENERALI PER GLI EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA' LAVORATIVE.

2.5.1. - Campo di applicazione

In attesa della emanazione del T.U. di cui all'art.24 della legge n. 833/1978, sono sottoposti alle disposizioni contenute nel presente capo tutti gli edifici destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, agricole, di prestazioni di servizio e di deposito anche se svolte temporaneamente e/o saltuariamente.

Per quanto espressamente specificato, si rinvia alle vigenti norme riguardanti l'Igiene e la Sicurezza del lavoro.

2.5.2. - Classificazione dei locali

I locali di cui al punto precedente, sono così classificati:

Cat. C1 - Laboratori e locali adibiti ad attività lavorativa con più di cinque addetti;

Cat. C2 - Locali adibiti ad attività industriali od artigianali fino a cinque addetti, uffici, negozi, ambulatori, cucine, refettori;

Cat. C3 - Magazzini, depositi, archivi, dispense, cantine, ripostigli, latrine, doccie, spogliatoi, disimpegni.

I locali non espressamente elencati, verranno classificati per analogia.

2.6. - CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEI FABBRICATI E LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA' LAVORATIVE

2.6.1. - Altezza dei locali

Fatte salve motivate esigenze o specifiche prescrizione dei SMPIL, per i locali di cui alla Cat. C1 viene rimandata a quanto prescritto dal DPR 19/3/56 nr. 3003, alla Cat. C2 l'altezza minima è di metri 2.70; tale misura deve essere rispettata anche nel caso di soffitte non orizzontali.

Nei locali di Cat. C3 l'altezza minima consentita è di mt.2.40.

2.6.2. - Superficie dei locali e cubatura

Fatte salve motivate esigenze o specifiche prescrizioni dei SMPIL, i valori minimi di superficie e di cubature dei locali di Cat. C2 sono i seguenti:

- uffici mq. 6 x addetto con una S.M. minima di mq. 9;
- ambulatorio S.U. minima di mq.9;
- refettorio: mq. 2 x utilizzatore previsto con una S.U. minima di mq. 12;

Per i locali di categoria C3 devono essere rispettate le seguenti S.U. minime: Doccie mq. 1, spogliatoi mq. 1 per addetto.

2.6.3. - Locali interrati e seminterrati

E' vietato adibire a luoghi di lavoro locali chiusi interrati e seminterrati.

Quando ricorrono particolari esigenze tecniche può essere derogato da quanto sopra con esplicita autorizzazione del SMPIL d'intesa con il SIP.

Nell'ambito della deroga dovranno essere previsti specifici presidi tecnici integrativi per aerazione ed illuminazione.

Dovranno soddisfare i seguenti parametri:

- vespaio ventilato sotto il paramento di altezza minima di m. 0.40,
- quota massima piena dalla fognatura massima o falda freatica al di sotto del piano di posa del vespaio;
- pavimento a superficie unita e impermeabile, muri protetti efficacemente contro l'umidità del suolo.

Non è ammessa deroga per lavorazioni o deposito con pericolo di espulsione e/o incendio, con sviluppo di emanazione nocive o sviluppo di emanazioni nocive o sviluppo di elevate temperature.

2.6.4. - Uscite

Le uscite dei locali di lavoro devono essere realizzate in conformità alle uscite di sicurezza previste dagli artt. 13 e 14 del D.P.R. 547/55.

Nei locali soggetti a prevenzione incendi (D.P.R. 577/82) le porte di sicurezza devono essere sempre in numero sufficiente a uno i posizione contrapposta; in ogni caso deve essere assicurato quanto previsto dall'art. 34 lettera d del D.P.R. 547/55. Ove sia richiesto dalla normativa vigente, rispetto al quantitativo e al tipo di sostanze e alle caratteristiche delle lavorazioni, deve essere prodotto esplicito parere preventivo del Comando dei Vigili del Fuoco.

2.6.5. - Soppalchi

I soppalchi, cioè i dimezzamenti di piani, non sono considerati come piani distinti.

Sono ammessi soltanto:

- se costruiti in ferro in muratura
- se tali da garantire alla parte sottostante e sovrastante, quando adibiti a luoghi di lavoro, la resistenza delle caratteristiche previste per gli ambienti di lavoro di cui al presente Regolamento

I soppalchi dovranno inoltre essere conformi per i parapetti e protezioni verso il vuoto e per le scale, accessi e uscite, a quanto previsto dal D.P.R. 547/55 e dal presente Regolamento.

La distribuzione dei carichi dovrà avvenire in modo razionale e sempre nel rispetto della stabilità.

2.6.6. - Scale e parapetti

Le scale fisse a gradini, destinate al normale al normale transito negli ambienti di lavoro, devono essere realizzate in conformità all'art. 16 del D.P.R. 547/55 e i relativi parapetti all'art. 26 dello stesso D.P.R.

La pavimentazione delle scale deve essere antiscivolo. Sono vietate le scale a chiocciola ad esclusione di quelle utilizzate per l'accesso degli Uffici.

2.6.7. - Barriere architettoniche

Attendersi al D.P.R. 384 del 27.4.78

2.6.8. - Dotazione dei servizi igienico-assistenziali

Tutti i locali di lavoro di cui al punto 2.5.1. devono essere dotati dei seguenti servizi;

- latrine,
- lavandini;
- spogliatoi,
- ambulatori/camera di medicazione (vale quanto disposto dal D.P.R. 303/56)
- refettorio (vedi quanto previsto dal D.P.R. 303/56)
- docce

2.6.9. - Numero e caratteristiche dei servizi

- Latrine: almeno una ogni 10 lavoratori (o frazionamenti di 10) contemporaneamente presenti.
- Lavandini: almeno uno ogni 5 lavoratori (o frazioni di 5) contemporaneamente presenti;
- Docce: necessarie in tutte le aziende con attività insudiciante in numero di 1 ogni 10 dipendenti o frazioni di 10. Per quanto riguarda le altre attività oltre i 10 dipendenti dovrà essere presente una doccia aumentata di una ogni 10.
Lo spogliatoio deve essere distinto per sesso ed obbligatorio per le attività insudicianti con numero di addetti dello stesso sesso superiore a tre.
Le docce devono comunicare con gli spogliatoi e devono essere corredate di apposito spazio antidoccia ottenuto anche con divisoria non a tutta altezza utile per il deposito degli indumenti.
La aerazione naturale deve essere garantita con finestre apribili comunicanti con l'esterno di superfici pari ad 1/8 della S,U. delle docce o attraverso aperture con gli spogliatoi.
- Spogliatoi: la superficie per garantire l'illuminazione e ventilazione naturale deve essere garantita da finestre pari ad almeno 1/8 della S.U. del pavimento. E' ammessa l'illuminazione artificiale e un ricambio continuo dell'aria pari a 6 volumi/ora sia per le docce che gli spogliatoi.
Gli spogliatoi devono essere dotati di armadietti personali; nel caso di lavoratori a rischio, o attività particolarmente insudiciati, potranno essere richiesti due armadietti per addetto.
Almeno una parte dei wc deve essere indipendente dagli spogliatoi.

2.6.10. - Servizi igienici

Per servizio igienico completo si intendono due locali comunicanti di almeno mq.1 di superficie cadauno e di altezza non inferiore a m. 2.40.. Nel servizio igienico cadauno deve essere presente almeno una latrina a cacciata d'acqua ed una finestra di mq. 0.40; nell'impossibilità di questa, deve essere installato un sistema di ricambio d'aria in grado di garantire 6 ricambi/ora se a funzionamento abbinato all'utilizzazione.

Tale locale dovrà essere rivestito di materiale facilmente lavabile fino all'altezza di m. 2.00.

Nel locale di antilatrina dovrà esserci almeno un lavandino dotato di acqua corrente a comando - non manuale-, dispensatore di detersivo e mezzi per asciugarsi mono-uso.

Nel caso di servizi igienici in batteria, il locale antilatrina potrà essere costituito da un unico vano di superficie complessiva non inferiore a mq. 1 per ogni servizio igienico e di accessori direttamente proporzionali ai rapporti sovraccitati per ogni servizio igienico.

Tutti i servizi igienici devono essere dotati di fognolo sifonato per le operazioni di pulizia.

2.6.11. - Isolamento termico, riscaldamento, aerazione.

Fatte salve eventuali esigenze tecniche da valutare da parte del Servizio di Igiene Pubblica congiuntamente al Servizio di Medicina del Lavoro, nell'ambito di quanto stabilito dalla normativa vigente sulle direttive per il

contenimento dei consumi energetici relativi alla termoventilazione e climatizzazione degli edifici, per i locali di Cat. C1 e C2 di cui al punto 2.4.2. del presente regolamento è necessario assicurare le condizioni di cui alle lettere successive.

- a) Adeguato isolamento termico delle pareti disperdenti, coperture e pavimenti;
- b) Riscaldamento. Tale da assicurare benessere termico in relazione all'attività svolta e comunque una temperatura minima: di 16 gradi (nei locali di Cat. C1) di 18 gradi (nei locali di Cat. C2 e C3) dove vale quanto disposto dalla L.373/76.
- c) Aerazione naturale attraverso superfici facilmente apribili pari ad almeno 1/16 della S.U. dei locali.

Le aperture devono di norma essere distribuite su tutte le superfici esterne.

Nel caso di adozione di impianto di condizionamenti o di azione artificiale i ricambi orari devono essere riferiti al tipo di attività svolta e assicurata a flussi razionalmente distribuiti in modo da evitare sacche di ristagno.

L'impianto di aerazione artificiale non può essere per la rimozione degli inquinamenti dovuti alle lavorazioni in sostituzione dell'aspirazione localizzata.

L'aria di rinnovo deve essere prelevata da zona non inquinata.

L'impianto di termoventilazione e climatizzazione deve essere realizzato in modo da evitare sulle postazioni di lavoro una velocità d'aria superiore a 0.30 m/sec.

2.6.12. - Illuminazione naturale

fatte salve eventuali esigenze tecniche da valutare da parte del S.I.P., congiuntamente al SMPIL, i locali appartenenti alla cat. C1 e C2 devono essere illuminati con luce naturale.

La superficie illuminante deve corrispondere almeno ad 1/8 della S.U. del locale.

Normalmente il 50% della superficie illuminante deve essere collocata a parete se la restante parte è costituita da lucernari; il 25% della superficie illuminante deve essere collocata a parete se la restante parte è costituita da aperture a shed o a lanterna.

La superficie illuminante deve essere rapportata al coefficiente di trasmissione della luce del vetro.

2.6.13. - Illuminazione artificiale

L'intensità, la quantità, la distribuzione delle sorgenti di luce artificiale negli ambienti di lavoro devono essere idonei allo svolgimento dello specifico compito visivo. Nelle postazioni di lavoro, ove sia necessaria un'illuminazione localizzata, il rapporto tra illuminazione generale e localizzata non deve essere inferiore a 1/5. Si possono prendere come riferimento i seguenti valori di illuminazione sui posti di lavoro:

impiego e compito visivo	lux
minimo	200
medio	300
fine	500 - 1000

Deve essere comunque assicurato in ogni punto dello stabilimento una intensità luminosa di almeno 100 lux.

L'impianto elettrico di illuminazione deve essere alimentati dal quadro elettrico di distribuzione separatamente da quello di forza motrice.

La collocazione delle lampade deve essere tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la proiezione sulla postazione di lavoro di ombre che ostacolano il compito visivo.

Negli stabilimenti e negli ambienti di lavoro in genere, devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità (art. 31 del 547/55).

2.7. DIFESA DAGLI AGENTI NOCIVI

2.7.1. - Inquinanti aerei (polveri, fumi, nebbie, gas, vapori)

Tutti gli inquinanti aerei devono essere efficacemente captati nelle immediate vicinanze del punto in cui si originano e in modo tale da evitare l'esposizione degli addetti e la diffusione nell'ambiente circostante.

Pertanto la velocità di cattura, la geometria e la posizione delle cappe devono essere rapportate alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche degli inquinanti.

2.7.2. - Rumore

Le lavorazioni rumorose vanno effettuate in ambienti separati.

Le macchine e i comportamenti degli impianti rumorosi, anche se ausiliari alla produzione, devono essere opportunamente insonorizzati.

L'installazione di elementi fonoisolanti e fonoassorbenti non deve contrastare con le esigenze di illuminazione naturale, artificiale e di ricambio d'aria.

I materiali fonoisolanti e fonoassorbenti non devono disperdere fibre dannose nell'ambiente e non devono produrre fumi e gas tossici in caso di incendio.

2.7.3. - Vibrazioni

In presenza di attrezzature in grado di causare vibrazioni (es. presse, magni, vibriere, macchine rotanti...) tutti i basamenti devono essere costruiti su supporti antivibranti e, nel caso di impianti di maggior impegno, senza punti di contatto con il resto della pavimentazione e con le strutture portanti dell'edificio.

In ogni caso, l'isolamento delle vibrazioni deve riguardare anche le specifiche postazioni di lavoro.

2.7.4. - Alte temperature

In presenza di sorgenti di calore radiante devono essere adottati accorgimenti tali da evitare l'irraggiamento diretto del posto di lavoro.

2.8. EDILIZIA SPECIALE E NORME DI ESERCIZIO

2.8.1. - Ospedali, case di cure, istituzioni sanitarie, ambulatori e poliambulatori pubblici e privati

Per tali strutture valgono le norme specifiche contenute in leggi nazionali e regionali.

2.8.2. - Alberghi e simili

Le caratteristiche igienico-edilizie degli alberghi, pensioni, locande, case di riposo, dormitori e simili e le condizioni igieniche del loro servizio sono fissate dalle norme, di cui al R.D. 24.5.1925. n. 1102 (Regolamento che rende obbligatoria l'attuazione di migliorie igieniche e sanitarie negli alberghi) modificato con D.P.R. 30/12/1970, n. 1437, nonché dal D.M. 22.7.1977 (G.U. n. 246 del 9.9.1977).

Per l'apertura di tali esercizi, è necessaria l'autorizzazione del Sindaco a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 ed una seconda autorizzazione ai fini igienico-sanitari, rilasciata sempre dal Sindaco, previo parere del S.I.P., ai sensi dell'art. 231 del T.U.L.L.SS. 27.7.1934, n. 1265 e della L.16.6.1939, n. 1112.

L'autorizzazione sanitaria ha validità permanente per quegli esercizi di ospitalità le cui caratteristiche sono tali da consentirne l'uso in qualsiasi stagione dell'anno, in particolare per quanto concerne la dotazione di mezzi idonei di riscaldamento.

Quando gli alberghi e gli altri servizi di ospitalità restino chiusi per oltre 3 mesi devono comunque richiedere nuovo sopralluogo igienico e conseguente nuova autorizzazione sanitaria.

2.8.3. - Personale

Il personale degli alberghi, delle pensioni e delle locande non potrà essere assunto in servizio se non munito di certificato medico di data recente, e comunque non anteriore a 3 mesi dalla data di assunzione, rilasciato dal Servizio Igiene Pubblica o da altro medico la cui firma sia debitamente autenticata, attestante la sana costituzione e l'esenzione da malattie contagiose.

E' fatto in conseguenza divieto ai proprietari o conduttori degli esercizi sopra menzionati di assumere personale sprovvisto di detto certificato, che è obbligatorio anche per i proprietari o conduttori, nonché per le persone della loro famiglia, qualora prestino servizio anche temporaneo, negli esercizi suddetti.

Sopravvenendo al personale in servizio di cui innanzi o alle persone con esso conviventi una malattia contagiosa, detto personale dovrà essere allontanato al più presto.

Nel caso di interruzione del servizio per malattia o per altre ragioni, per un periodo superiore a tre mesi, il personale, prima di rientrare in servizio, dovrà sottoporsi a controllo.

Si osservano in ogni caso le disposizioni dell'art. 14 del R.D. 24.5.1925, n. 1102 e successive modifiche.

Qualora gli esercizi di cui innanzi siano muniti di locali e attrezzature per la somministrazione agli ospiti di alimenti e attrezzature e il personale addetti sono oggetti alla disciplina e ai controlli previsti dalla legge 30.4.1962, n. 283 e del D.P.R. 327/1980.

2.8.4. - Vigilanza igienico-sanitaria degli alberghi, pensioni e locande

Gli alberghi, le pensioni e le locande devono avere accesso diretto ed esclusivo dalla pubblica via e comunque da spazi di uso pubblico e non possono essere ubicati all'interno di fabbricati addetti ad abitazioni private.

2.8.5. - Affittacamere

Le condizioni igieniche di esercizio e di regime autorizzatorio per gli affittacamere devono seguire le disposizioni degli articoli del seguente regolamento.

La norma di cui al punto 2.8.3. non si applica agli esercizi con una disponibilità fino a 6 posti letto.

Le camere in affitto in ogni caso devono corrispondere alle prescrizioni in vigore per l'edilizia residenziale privata.

L'accesso ai servizi igienici dovrà in ogni caso essere disposto in modo da evitare il passaggio attraverso altre camere da letto o la cucina dell'appartamento.

2.8.6. - Farmacie

I locali destinati a farmacie devono essere sufficientemente spaziosi e mantenuti sempre in ottime condizioni di ordine e pulizia.

Ogni farmacia deve disporre di uno spogliatoio e di propri servizi igienici con caratteristiche uguali a quelle stabilite dal punto 2.3.3. del presente regolamento.

L'altezza degli ambienti di lavoro deve corrispondere alle prescrizioni dell'art. 6 del D.P.R. 19/3/1956, n.303 (norme generali per l'igiene del lavoro) ed è vietato, ai sensi dell'art. 8 della stessa legge, destinare a tale uso locali sotterranei o seminterrati.

I sopralchi saranno ammessi solo nei locali aventi luce ed aria direttamente dall'esterno e che siano alti almeno 5 metri; devono essere di comodo accesso e la loro superficie non potrà superare complessivamente 1/3 della superficie del locale e la loro altezza libera non dovrà essere inferiore a mt.2.

La farmacia deve disporre di un adeguato retro e di aperture atte ad assicurare costante, naturale controaerazione ed una buona illuminazione naturale.

Il tavolo di preparazione deve essere dotato di cappa di raccolta dei vapori, collegata con condotto autonomo di esalazione sfociante all'esterno, in posizione che non arrechi danno o molestia al vicinato.

Il magazzino-deposito dei farmaci può essere ubicato anche in locali sotterranei nei quali siano, con mezzi naturali o sistemi artificiali, assicurate situazioni microclimatiche favorevoli alla buona conservazione del farmaco.

Allo stesso fine la farmacia deve essere dotata di frigoriferi ed armadi termostatici, in ottemperanza alle indicazioni della vigente Farmacopea Ufficiale e successive modifiche.

2.8.7. - Depositi e magazzini di prodotti farmaceutici e di presidi medico chirurgici.

I depositi e magazzini dei prodotti farmaceutici e di presidi medico chirurgici devono essere ubicati in locali aerati, esenti da umidità e provvisti di accesso diretto da spazio pubblico, in modo da assicurare l'osservanza da parte degli organi di vigilanza.

Detti depositi devono essere mantenuti in buone condizioni di ordine e di pulizia ed essere attrezzati con armadi o camere termostatiche per la conservazione dei prodotti deperibili, secondo le norme della F.U. e successive modifiche.

2.8.8. - Abitazioni collettive

I collegi, convitti, conventi, ed altre istituzioni occupate con l'orario diurno o notturno da comunità comunque costituite devono disporre di:

- a) Dormitori con una superficie non inferiore a mq. 6 per ogni posto letto;
- b) Refettori con una superficie proporzionata da mq 0.80 a mq 1.20 per ogni convivente;
- c) Cucina di superficie proporzionata dotata di celle frigorifere e dispensa;
- d) Gruppi di servizi composti di una latrina ogni 10 persone, un lavabo ogni 5 e una doccia ogni 10.

Per le caratteristiche dei servizi igienici, si rimanda al punto 2.6.10.

- e) Locale e guardaroba per la biancheria pulita e gli effetti personali, convenientemente aerato;

- f) lavanderia, o, in mancanza, un locale ben ventilato per la raccolta della biancheria sporca;
- g) Locali per l'assistenza sanitaria, costituiti da un ambulatorio ed una infermeria con un letto ogni 25 conviventi sistemati in camere da non più di 4 letti e dotata di servizi propri.

Tutti gli ambienti devono essere pavimentati di materiale compatto e unito, facilmente lavabile, pareti rivestite di materiale impermeabile fin o a m. 2 idonea aerazione e illuminazione naturale ed artificiale.

In tutte le abitazioni collettive devono osservarsi le disposizioni in cui al D.C.G. 20.5.1928 ed art. n. 28 del D.P.R. 10.6.55, n. 854 per la lotta contro le mosche ed altri artropodi vettori.

2.8.9. - Locali di riposo. Dormitori stabili o temporanei per lavoratori

I locali di riposo, dormitori stabili o temporanei per lavoratori devono avere le caratteristiche fissate degli art. 43, 44 45, 46, 47, del D.P.R. 19.3.1956, nr. 303 (norme generali per l'igiene del lavoro).

Se si tratta di baracche o di tipi baraccati la loro capacità può essere limitata a 20 mc. per persona.

Per quanto riguarda provvista d'acqua, lontananza da concimaie ecc. valgono le norme stabilite per le case coloniche.

2.8.10. - Dormitori pubblici

I locali destinati a dormitori pubblici o asili notturni devono essere separati per due sessi ed devono avere:

- a) Le pareti rivestite sino a m. 2 dal suolo, di materiale di facile pulitura;
- b) I letti distribuiti in modo che corrisponda almeno mq. 6 di superficie per posto letto;
- c) Una latrina almeno ogni 10 letti;
- d) Un servizio per la disinfezione degli individui, dei panni, delle biancherie e dei letti, nonché un servizio per la bonifica individuale;
- e) Una quantità di acqua potabile corrispondente ai bisogni delle persone da alloggiare ed un numero di rubinetti di acqua con lavandini necessari alla pulizia del corpo.

Tutti i locali devono essere tenuti con la massima pulizia, illuminati con luci notturne ed uniformati a tutte le regole dell'igiene.

Se qualcuno degli alloggiati viene colpito da malattia il conduttore è obbligato a fare richiesta del medico per i primi o più urgenti soccorsi.

2.8.11. - Classificazione e disciplina igienico-sanitaria dei complessi recettivi complementari e carattere turistico-sociale

Sono definiti 'Complessi recettivi complementari a carattere turistico-sociale' gli allestimenti, che non abbiano finalità di lucro, gestiti da Enti e da privati come gli alberghi od ostelli della gioventù, i campeggi, i villaggi turistici, le case per ferie in genere agli altri allestimenti, i quali non abbiano le caratteristiche volute dal R.D.L. 18.1.1937, nr. 975, convertito nella legge 30.12.1937, nr. 2651 e successive modifiche sulle classificazioni degli esercizi alberghieri, e delle norme regionali in materia.

La specifica identificazione ed il regime autorizzatorio di tali allestimenti sono stabiliti dalla L.21.3.1958 nr. 326 e del Relativo Regolamento di applicazione approvato con D.P.R. 20.6.1961 nr. 869 e delle norme successive. La vigilanza igienico sanitaria dei complessi è di competenza del Servizio di Igiene Pubblica.

Non è consentita la promiscuità dell'attività di aziende alberghiere con quella di complesso complementare.

I requisiti igienici generali degli alberghi ed ostelli per la gioventù, per i campeggi e villaggi turistici, le case per ferie ed analoghi allestimenti sono stabiliti nel suddetto regolamento e dalle istruzioni impartite con la circolare nr. 146 del 5.8.1971 del Ministero della Sanità e delle disposizioni Regionali in materia.

Lo smaltimento dei rifiuti liquidi deve in ogni caso ottemperare alle norme della normativa regionale sugli scarichi degli insediamenti civili e da quanto previsto dal presente regolamento.

Per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi, per l'approvvigionamento dell'acqua potabile, per la lotta contro le mosche ed altri parassiti, nella specie si fa riferimento alle norme del presente regolamento in materia di insediamenti civili ed esercizi alberghieri.

2.8.12. - Istituti di pena

I requisiti igienico-sanitari di abitabilità e di gestione igienica degli edifici penitenziari, e l'ordinamento del servizio sanitario in queste istituzioni, sono stabilite dalle Legge 26.7.1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 29.4.1976, n. 431.

L'amministrazione penitenziaria, per l'organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione dei servizi dell'U.S.L. d'intesa con la Regione e secondo gli indirizzi del Ministero della Sanità.

Per le nascite e per i decessi avvenuti nell'istituto, il sanitario e il direttore provvedono nelle forme previste dall'art. 44 della suddetta legge e dall'art. 87 del relativo Regolamento.

La profilassi delle malattie veneree negli istituti penitenziari è disciplinata dall'art. 7 della Legge 25.7.1956, n. 837 (Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree) e del relativo regolamento, approvato con D.P. 27.10.1962, n. 2056.

Per quando ivi non previsto si applicano le prestazioni del presente regolamento.

2.8.13. - Soggiorni di vacanza per minori

I requisiti strutturali dei soggiorni di vacanza per minori, l'organico ed i compiti del personale sanitario, le misure sanitarie da ottemperare per l'immissione dei fanciulli sono stabilite dalle "Disposizioni per la gestione dei soggiorni di vacanza nella Regione Emilia Romagna" approvate con dichiarazione consigliere n. 96 del 29.3.1973.

Per quanto ivi non contemplato valgono le norme del presente regolamento.

2.8.14. - Scuole

La scelta del sito, le caratteristiche e l'ampiezza dell'area, i requisiti costruttivi e di igiene ambientale delle scuole materne, elementari, secondarie di primo (medie) e secondo grado sono fissate dal D.M. 18.12.1975 (Norme tecniche aggiornate e relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica) modif. con D.M. 13.9.1977 (G.U. n. 338 del 13.12.77).

Ogni scuola deve essere provvista di locali per il servizio di medicina scolastica, rispondenti alle prescrizioni stabilite dagli artt. 3,4,5,6 e 7 del D.P.R. 22.12.1967, n. 264 relativo ai servizi di medicina scolastica e giudicati idonei dal Servizio di Igiene Pubblica.

Sia il locale di visita, sia quello di attesa, sia il servizio igienico annesso all'ambulatorio dovranno essere convenientemente aerati, illuminati e riscaldati.

Le aule a piano terreno devono essere cantinate o provviste di vespaio ed avere il pavimento sopraelevato rispetto al terreno circostante.

2.8.15. - Norme igieniche di ordine generale. Disinfezione annuale. Divieto di fumare.

L'apertura di scuole private di ogni ordine e grado, a qualsiasi corso di insegnamento siano destinate, come le autoscuole, i doposcuola e simili, è assoggettata al nulla osta rilasciato dall'autorità sanitaria locale. Le scuole od istituzioni simili debbono essere alimentate di acqua potabile e dotate di idonei sistemi di fognatura e di raccolta di rifiuti solidi.

La pulizia dei locali scolastici deve essere fatta ogni giorno fuori dagli orari di lezione e di ricreazione, rimuovendo le attrezzature mobili, con l'impiego di apparecchi di aspirazione oppure ad umido.

Tutte le scuole pubbliche e private, i convitti, gli asili nido e gli istituti di ispirazione in genere devono essere disinfettate almeno una volta l'anno.

La disinfezione sarà praticata d'ufficio per le scuole pubbliche, mentre per quelle private, pareggiate o parificate dovrà essere richiesta dai loro proprietari e dirigenti al Servizio di Igiene Pubblica prima dell'apertura annuale dei corsi.

Gli istituti che possono praticare la disinfezione con mezzi propri potranno farlo, richiedendo le prescrizioni al Servizio di Igiene Pubblica.

E' vietato nelle scuole di ogni ordine grado.

2.8.16. - Asili nidi di nuova costruzione

L'area per la costruzione di asili-nidi deve essere scelta in località aperta, la quale consenta il massimo soleggiamento, al riparo da depositi di rifiuti, da acque stagnanti e da scoli di acque luride, lontano da strade di traffico, da industrie insalubri o rumorose e da attrezzature urbane che possono arrecare disturbo, tenuto conto anche della direzione e dall'intensità dei venti dominanti.

Il rapporto tra area coperta ed area scoperta va indicativamente considerato $\frac{1}{4}$ per asilo.

La superficie minima richiesta per l'area da destinare a unico intervento(scuola materna-asili-nidi) dovrà risultare dalla somma delle superfici richieste per la scuola materna dal D.M. 18.12.1975 e per l'asilo nido dal comma precedente.

L'asilo deve essere dotato di un atrio collegato con l'esterno mediante zona filtro, che serva da cuscinetto termico e da deposito delle carrozzine.

La sezione lattanti sarà dotata di proprio spogliatoio (superficie non inferiore a mq. 0.5 per bambino); ambiente di riposo (1.70/posto letto); ambiente di soggiorno(mq. 3.30/bambino); locale di pulizia divisi in due scomparti: a) lavandini; b) materiali sporchi; cucinetta propria.

Le altre sezioni disporranno di seguenti spazi indicativi: spogliatoio unico (mq.0.50/bambino); soggiorno (mq. 3.50-4/bambino); locali di pulizia divisi in due scomparti: a) lavandini; b) servizi igienici per una dimensione di circa mq. 1.2/bambino.

I servizi generali consisteranno in: a) cucina e dispensa per la sezione divezzi (mq.20); b) guardaroba e lavandino (mq. 20); servizi igienici e spogliatoio per il personale; ripostiglio (mq. 6); ambulatorio (mq.9); deposito e preparazione materiale didattico ed ufficio.

Per gli altri parametri igienico-costruttivi ed ambientali (requisiti acustici, di illuminazione naturale ed artificiale, termoigrometrici e di purezza dell'aria) si fa riferimento alle norme stabilite per le scuole materne dal D.M. 18.12.1975.

Per quanto concerne le caratteristiche dei pavimenti delle chiusure, degli spazi esterni e quelli interesterni, per gli impianti e le attrezzature igieniche e gli arredi si fa riferimento alle indicazioni per gli asili-nido fornite dalla Regione Emilia Romagna.

Quando siano organizzate all'interno dell'asilo riunioni delle persone interessate alla sua gestione , sarà tassativamente escluso l'impiego della zona dei lattanti. I locali nei quali sia stata tenuta una riunione debbono essere subito abbondantemente aerati, accuratamente puliti e corretta, ente disinfettati prima dell'ingresso dei bambini.

2.8.17. - Asili nido ubicati nei centri storici od in edifici residenziali

Quando non vi sino possibilità di altra ubicazione, ed il siti dell'asilo nido debba essere scelto in centri ed aeree storiche, oppure l'asilo nido sia ubicato in quartieri nei quali non vi sia disponibilità di aree con le caratteristiche del punto 2.8.16., o per necessità debba essere localizzato in edifici preesistenti, debbono essere individuate quelle attività abitative che per parametri dimensionali, possibilità di spazio aperto, si configurano più idonee ad una tale utilizzazione.

In questi casi potranno essere adottate riduzioni degli standards ambientali sopra proposti, cercando sempre di garantire livelli idonei di abitabilità, da valutare dal Sindaco sentito il Servizio di Igiene Pubblica.

2.8.18. - Nurseries

L'apertura e l'esercizio di nurseries e siili, locali nei quali si accolgono temporaneamente e nelle sole ore diurne fanciulli in età prescolastica affidati all'assistenza privata, sono sottoposte ad autorizzazione del Sindaco, il quale provvede, sentito il Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. Per i requisiti igienico-edilizi, di attrezzature, di articolazione e di servizio di tali istituzioni, si fa riferimento alle indicazioni dei precedenti punti 2.8.14, 2.8.16. tenendo conto d'età dei bambini accolti, della durata della loro sosta del numero e della qualificazione delle persone addette.

Tale personale addetto deve essere munito di tessera sanitaria a validità annuale, rilasciata dai Servizi di Igiene Pubblica dell'U.S.L. di residenza.

I locali nei quali i bambini vengono ospitati non possono essere adibiti ad altro uso, non devono contenere altri mobili all'infuori di quelli necessari ai bambini. Debbono inoltre essere mantenuti in condizione di ordine e di pulizia ed essere periodicamente disinfettati.

2.9. - LOCALI DI RITROVO E DI PUBBLICI SPETTACOLI

2.9.1. - Cubatura minima

I teatri, i cinema e in genere tutti gli ambienti adibiti a pubblico spettacolo, ritrovo o riunioni, devono essere di adeguata cubatura devono inoltre essere ben ventilati, se occorre anche con mezzi meccanici e con impianti di condizionamento dell'aria. La cubatura dello spazio destinata agli spettatori non deve essere in ogni caso inferiore a mq. 4 per ogni potenziale utente.

2.9.2. - Servizi

Ogni locali di cui al precedente punto, deve essere provvisto da almeno due servizi igienici preferibilmente del tipo alla turca, con regolare antilatrina divisi per sesso fino a 200 possibili utilizzatori contemporanei del locale, con l'aggiunta di un ulteriore servizio igienico per ogni possibile incremento di 100 possibili utenti.

Per le caratteristiche dei servizi igienici, si rimanda al punto 2.6.10. del presente regolamento.

2.9.3. - Requisiti

Gli edifici del presente capitolo devono possedere tutti i requisiti previsti per i civili abitazioni del presente regolamento, ad eccezione di quello di aereoilluminazione naturale diretta per il conseguimento dei quali si farà ricorso ad idonei impianti tecnici.

Gli impianti di ventilazione devono assicurare un ricambio d'aria con una portata non inferiore a mq.30 per persona/ora qualora sia possibile fissare il numero massimo degli utenti, in caso contrario la ventilazione deve corrispondere 6 mq/ora.

2.9.4. - Divieto di fumare

Nei locali di cui al punto 2.9.1. devono essere applicati i cartelli luminosi o fluorescenti recanti la scritta “VIETATO FUMARE”, in numero adeguato alla tipologia ed alla dimensione del locale, disposti all'interno del locale e in posizione ben visibile ai frequentatori e almeno uno sempre ben visibile, nell'ingresso salvo il disposto dell'art. 4 della legge 11 novembre 1975, n. 584.

2.9.5. - Normativa generale

Per quant'altro previsto nel presente capitolo, valgono le disposizioni generali di regolamento.

Sono fatte salvo le prescrizioni in materia della Commissione di Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nonché le norme di sicurezza e le competenze dei Vigili del Fuoco in proposito.

2.9.6. - Arene estive

Il piano di calpestio delle aree estive deve essere pianeggiante, eventualmente in lieve pendenza, non superiore mai al rapporto 1/20, senza asperità e senza avvallamenti che possono costituire causa di inciampo, senza polvere sollevabile o fango.

Sono proibiti i gradini nelle corsie, scale a gradini di acceso al locale, alla galleria e ai palchi dovranno corrispondere alle norme di P.S. indicate nella circolare ministeriale n. 16 del 15.2.1951, artt. 48,49,50 e 51. In particolare i gradini dovranno essere segnalati con dispositivo illuminante, in modo da renderli visivi tanto a chi sale che a chi scende. I gradini debbono essere a pianta rettangolare con pedata di almeno cm. 30 ed alzata non superiore a cm.17.

Tali norme non si applicano alle arene appositamente costruite secondo le norme vigenti per il cinema al chiuso.

Entro il recinto in prossimità dei confini dell'area, non devono trovarsi scoli d'acqua, depositi di rifiuti, sorgenti di esalazioni moleste o nocive o altre fonti di insalubrità ambientale.

Entro l'area non possono essere depositati materiali od attrezzature non strettamente attinenti all'attività propria del locale.

Ogni arena deve essere dotata di un adeguato numero di latrine in relazione al numero dei posti autorizzati, distribuite in modo da ben servire ogni ordine di posti e ben segnalate da scritte indicatrici luminose, chiaramente leggibili anche a distanza. In ogni area devono esserci almeno due latrine ogni 300 posti con le caratteristiche di cui al punto 2.6.10 del presente Regolamento.

2.9.7. - Arene estive – Posti a sedere – Acustica – Illuminazione – Gestione

I posti a sedere debbono distare dallo schermo almeno quanto la metà del diametro trasversale dello schermo e comune mai meno di m. 6, se disposti sul fronte dello schermo; quelli disposti lateralmente al front e dello schermo debbono almeno distare quanto $\frac{3}{4}$ del diametro trasversale dello schermo.

I sedili debbono essere dotati di schienali e di bracciali di separazione da un posto all'altro, debbono essere puliti, facilmente pulibili e senza asperità (chiodi, scheggiature, ecc.) pericolose. Sono proibite le panche e i posti in piedi.

L'impianto acustico dovrà essere disposto in modo da assicurare una buona udibilità in ogni punto dell'arena senza produrre fenomeno di eco e distorsione tale che la intensità dell'energia sonora al di fuori dell'arena non rechi incomodo o molestia al vicinato.

Dovranno porsi in atto opportune schermature alla diffusione sonora dall'interno all'esterno e viceversa.

Tutti i locali dovranno essere convenientemente illuminati.

L'impianto di illuminazione normale deve essere predisposto in modo da dare accensione e spegnimento graduale. Deve inoltre essere installato un efficiente impianto di illuminazione sussidiario (di sicurezza). Le iscrizioni sulle porte delle uscite e delle latrine, le frecce indicatrici, quelle incorporate nei gradini debbono risultare permanentemente accese e dovranno essere illuminate da entrambi gli impianti di illuminazione (quello normale e quello di sicurezza).

L'esercizio dovrà essere inoltre periodicamente disinfettato e protetto dalle penetrazioni di insetti mediante installazione di reticelle alle finestre. All'inizio della stagione cinematografica, dovrà essere eseguito un adeguamento trattamento disinfettante contro gli insetti all'interno dell'arena e nelle immediate vicinanze.

2.9.8. - Padiglioni per pubblici spettacoli. Alloggi mobili per girovaghi

Nel territorio del Comune, sia in aree pubbliche o aperte all'esercizio è vietato l'impianto di attrezzature atte all'esercizio di attività ambulanti, nonchè la sosta per oltre 24 ore di girovaghi di altro tipo, dotati di alloggi mobili, esclusi quelli a carattere turistico, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Autorità Comunale.

Detta autorizzazione è subordinata, ai fini igienico sanitari, al parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L., in relazione a motivi di tutela igienica generale ed ai seguenti requisiti particolari:

- a) che la località scelta per la sosta degli alloggi mobili sia dotata di acqua potabile, fognatura per lo scarico dei liquami, bidono per la raccolta dei rifiuti solidi;
- b) quando si tratti di carovane che comprendono animali, deve essere garantito anche il corretto smaltimento del letame prodotto degli stessi.

2.9.9. - Palestre ed istituti di ginnastica

Le palestre e gli istituti di ginnastica, le scuole di danza e simili sono assoggettate alla disciplina prevista del punto 2.9.2. ed alle norme igieniche di esercizio, punto 2.9.3. del presente regolamento.

Qualora venga praticata ginnastica correttiva, si applicano le norme di cui all'art. 194 del T.U.LL.SS. n. 1265/1934 e del Titolo II del R.D. n.1924/1919 e le norme regionali.

Devono essere previste docce e spogliatoi divisi per sesso nella misura di almeno 1 doccia ogni 10 utenti e di spogliatoi con superficie pari ad 1 metro quadrato per ogni utente.

2.9.10. - Alberghi diurni – Saune e simili

Non possono essere aperti o posti in esercizio alberghi diurni, saune o simili senza autorizzazione del Sindaco, il quale la concede previo parere del Servizio Igiene Pubblica della U.S.L.

I camerini debbono avere una superficie di base non inferiore a mq. 2 per i bagni a doccia. I camerini di questi ultimi debbono essere preceduti da uno spogliatoio con superficie non inferiore a mq. 2.

Gli spogliatoi per i due sessi debbono essere nettamente separati.

I pavimenti dei camerini e le pareti sino a due metri di altezza debbono essere levigati, impermeabili, suscettibili di lavatura e disinfezione, con angoli interni arrotondati.

I camerini debbono essere riscaldati mediante impianto centrale e fornito di campanello di allarme posto presso la vasca da bagno.

Dopo ogni bagno, con mezzi riconosciuti idonei dal Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. si deve procedere alla disinfezione della vasca ed al cambio della biancheria.

Lo stabilimento deve essere dotato di una congrua scorta di biancheria. Ad ogni utente deve essere sempre fornita biancheria fresca di bucato.

2.9.11. - Lavanderie

Per l'attivazione di lavanderie comuni o a sacco deve essere inoltrata domanda all'Autorità Comunale per ottenere l'autorizzazione subordinata al parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. Tale domanda deve essere corredata di planimetria del laboratorio con tutte le indicazioni concernenti il suo assetto.

Lavanderia ad acqua

Le lavanderie comuni ad acqua devono disporre di ambienti ben ventilati ed illuminati, tenuti sempre con la massima nettezza, dotati di pavimenti impermeabili e di pareti rivestite e tinteggiate con materiale liscio e lavabile fino all'altezza di m. 2.

I pavimenti devono essere forniti di fognolo di scarico con sifone a chiusura idraulica.

Il servizio di raccolta della biancheria sporca e di distribuzione di quella pulita deve farsi in modo da rendere impossibile il contatto tra la biancheria sporca e quella pulita.

Un settore apposito e separato sarà destinato a deposito della biancheria sudicia. Deve essere adottata una idonea sistemazione delle macchine lavatrici, delle vasche di lavaggio e risciacquo a scompartimenti separati, delle liscivatrici, degli idroestrattori, degli essicatori e del reparto di stireria e riparazione, disponendo che le varie fasi del processo di lavorazione procedano in senso unico.

Le lavanderie comuni devono essere fornite esclusivamente e abbondantemente da acqua potabile.

Anche tutti i lavoratori privati e quelli di servizio di collettività, come convitti ecc., devono corrispondere alle suddette norme e sono sottoposti alla sorveglianza dell'autorità sanitaria comunale.

Gli ospedali e le case di cura devono di norma provvedere con mezzi propri alle disinfezioni della biancheria infetta. Qualora si ricorra a lavanderia centralizzata o esterna è compito del direttore sanitario adottare le precauzioni atte ad evitare contagi infettivi o contaminazioni ionizzanti.

Lavanderie comuni a secco

Le lavanderie a secco devono disporre di locali che, oltre ad essere tenuti con la massima nettezza, abbiano, in particolare, sufficiente cubatura ed adeguato ricambio d'aria. I locali di queste lavanderie non devono essere direttamente comunicati con vani interrati o seminterrati privi di adeguati ricambi d'aria. Le varie fasi del processo di lavorazione devono procedere in modo da impedire il contatto fra i capi sporchi e quelli puliti.

La ventilazione naturale sarà assicurata da aperture di adeguate dimensioni a riscontro del vano di ingresso.

Nei locali provvisti di due porte contigue, sulla stessa parete, anche quella non riservata all'ingresso deve essere apribile in senso verticale.

Quando è impossibile fare aperture di riscontro e si è in presenza di un'unica porta di ingresso, devono essere adottati tutti i provvedimenti ed in particolare l'istallazione di appositi impianti di ricambio d'aria.

Il tubo di espulsione dei vapori della macchina lavatrice(canna di deodorazione) deve sfociare, previo passaggio in apposito depuratore a carboni attivi, recuperatore o altro idoneo impianto, da mantenersi sempre in buona efficienza, all'esterno del piano stradale o del cortile o del terreno circostante.

Durante il funzionamento della macchina, il periodo di asciugamento deve essere protratto fino al recupero totale dell'ultima goccia di solvente contenuta nell'aria di riciclo interno di condensazione, sicchè nella successiva fase di deodorazione degli indumenti di abbia ad espellere aria priva di vapori sensibili di trielina o di altro solvente usato.

Per il riscaldamento dei locali di lavorazione, non devono impiegarsi apparecchi a fuoco diretto o comunque mezzi irradianti calore ad alta temperatura (bruciatori, stufe, resistenze elettriche scoperte e simili).

E' fatto inoltre divieto di tenere e usare solvente in recipienti scoperti, di compiere qualsiasi operazione tecnica all'aperto o sotto tettoie, di fumare nei laboratori.

Altre particolari prescrizioni saranno eventualmente disposte caso per caso, da parte del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L..

Le lavanderie a secco dovranno utilizzare impianto a recupero integrale dei solventi, i rifiuti solidi andranno smaltiti analogamente ai rifiuti tossici e nocivi di cui al D.P.R. 915/82.

2.9.12. - Autorimesse – Requisiti igienici

Per la costruzione ed esercizio delle autorimesse e siili, si fa riferimento al D.M. 1.2.1986.

2.9.13. - Barbieri, parrucchieri: regime autorizzatorio

Per esercitare, nel territorio del Comune, le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sia che si tratti di imprese individuali in forma societaria di persone o di capitali, occorre apposita autorizzazione a norma della Legge 14.2. 1963, n. 161 modificata con la Legge 23.12.1970 n. 1142, e dallo speciale regolamento comunale previsto dalle citate leggi.

La concessione dell'autorizzazione è subordinata all'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie del presente regolamento.

L'autorizzazione si intende accessa al richiedente per un determinato servizio a cui locali dovranno essere descritti nell'autorizzazione stessa.

Tali norme si applicano anche nei casi di cambiamento della ragione sociale o di modificazione dei locali autorizzati; tale norma si applica anche per i mestieri di cui al punto 2.9.14.

2.9.14. - Disinfezione dei mestieri affini

Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere e parrucchiere le attività inerenti all'estetica, che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo e sanitario, come quelli di estetica, truccatore, estetica-visagista, depilatore, manicure e pedicure estetico, massaggiatore facciale, oltre agli istituti di bellezza comunque denominati.

Rivestono invece carattere sanitario e sono assoggettati alla disciplina dell'art.194 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265, e successive modificazioni, l'uso di apparecchi elettromedicali e della massoterapia non finalizzata all'estetica facciale.

2.9.15. - Esercizio delle attività a domicilio – Divieto di esercizio in forma ambulante.

Lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli, può essere autorizzato presso il domicilio dell'esercente purchè questo consenta i debiti controlli degli organi sanitari nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti previsti dalle leggi sopraccitate dal regolamento speciale e dal presente regolamento

2.9.16. - Requisiti igienici dei locali

Spetta al servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature, dell'arredamento e dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati nell'esercizio, secondo le seguenti norme:

- Per le nuove autorizzazioni e per il trasferimento di attività in altri locali, gli spazi minimi necessari sono così fissati: altezza non inferiore a mq. 2.70; superficie non inferiore a mq. 9 per un solo posto di lavoro; mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo (per posto di lavoro si intende "poltrona attrezzata allo specchio"), ad esclusione dei laboratori esistenti, sentito il parere del S.I.P.

- I locali devono essere dotati di superficie finestrata(ivi comprese le porte d'ingresso) non inferiore a 1/8 di quella del pavimento. In mancanza di finestre, sulle porte di entrata deve essere assicurata una superficie di aerazione naturale mediante vasistas.
- I pavimenti e le aperture fino all'altezza di mt. 2 devono essere rivestiti di materiale lavabili che consenta completa pulizia e disinfezione.
- I posti di lavoro per effettuare la barba (all'interno dei laboratori di acconciatura) devono essere dotati di lavandino ad acqua calda e fredda con le caratteristiche di potabilità. Tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto che devono essere adottate in fognatura, come pure devono essere dotati di lavandino con idoneo sistema di smaltimento acque, i posti appositamente destinati al lavaggio delle teste all'interno dei laboratori di barbieri e parrucchieri, così come per l'estetica si rende necessario predisporre un posto di lavoro munito di lavandino, ed avere le caratteristiche di cui sopra.
- Ove si usino solventi volatili ed infiammabili, deve essere disponibile un locale od un armadio separato per la detenzione dei medesimi prodotti. I locali dell'esercizio devono essere suscettibili di un rapido ricambio d'aria, se necessario, mediante aerazione a ventilazione forzata.
- Ogni esercizio deve essere dotato di servizio igienico completo e di cui al punto 2.6.10. del presente Regolamento.

2.9.17. - Arredamento: attrezzature e dotazione degli esercizi

Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una perfetta disinfezione.

I mobili devono essere rivestiti di materiale lavabile e disinfettabile.

Gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere cambiata per ogni servizio: di rasoio, forbici, pennelli, spazzole, pettini, proporzionati all'importanza dell'esercizio ed al numero dei lavoranti; di un contenitore per la raccolta delle immondizie; di un armadio per la conservazione della biancheria pulita; di una cassetta di pronto soccorso contenente disinfettante, emostatici, e cerotti.

2.9.18. - Conduzione igienica delle attività

Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a) I locali devono essere mantenuti nella massima pulizia e devono essere periodicamente disinfettanti;
- b) le spazzole, i pettini, i rasoi, le forbici e gli altri ferri taglienti ad uso non individuale, devono essere lavati e disinfettati dopo ogni servizio;
- c) gli asciugamani e la biancheria devono essere cambiati per ogni cliente;
- d) tinture, fissativi ed altre sostanze impiegate non devono contenere sostanze nocive alla salute e le tinture devono corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 18.6.1976 e successive modificazioni;
- e) l'applicazione dei solventi o di altri prodotti volatili le cui esalazioni possono risultare nocive o fastidiose, deve essere seguita da rapida ed abbondante aerazione dei locali;
- f) durante l'applicazione dei liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che siano accese fiamme libere e che si fumi nell'ambiente;
- g) è proibito l'uso di piumini per l'applicazione di talco o altre sostanze in polvere, se non ad uso individuale;
- h) munire gli scarichi dei lavandini di idonei mezzi di trattenuta di capelli.

Il titolare dell'esercizio è tenuto a segnalare al Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L., casi anche sospetti di tigna o di pediculosi dei quali sia tenuto a conoscenza nell'approccio della sua attività nonché di danni derivati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti impiegati nell'esercizio.

2.9.19. - Pulizia del personale

Il personale deve osservare costantemente le norme di pulizia ed igiene con speciale riguardo alle mani ed alle unghie. Colui che è occasionalmente affetto da lesioni infettive alle mani deve astenersi da attività che lo mettano a diretto contatto con la cute del cliente.

Il personale in attività deve indossare un indumento da lavoro bianco o da altro colore chiaro, sempre in perfetto stato di pulizia.

2.9.20. - Piscine

La costruzione, l'apertura e l'esercizio di piscine aperte al pubblico sono condizionati dall'autorizzazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 10.6.1955 n. 854, e Circolare n. 128 del 16.6.71, che la concede previo parere del Servizio Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale.

L'esercizio di ogni piscina aperta al pubblico ivi comprese quelle di servizi di ospitalità, deve essere disciplinato da un regolamento interno, approvato dall'autorità sanitaria locale, che contenga precise norme per l'accesso in vasca e l'uso della cuffia.

2.9.21. - Caratteristiche della vasca

Le pareti ed il fondo della vasca, uniti con angoli arrotondati, devono essere costituiti da materiale liscio e lavabile.

La piscina, per almeno una profondità di m.0.80 deve avere pareti perfettamente piane.

Su almeno metà del pavimento della piscina in posizione idonea devono essere realizzate delle canalette per lo sfiato delle acque.

La vasca deve essere circondata, lungo tutto il perimetro, da una banchina di larghezza non inferiore a m. 1.50 costituita o rivestita di materiale antiscivolo, delimitata da una idonea barriera.

2.9.22. - Acqua di alimentazione: caratteristiche

Qualunque sia il sistema di alimentazione, l'acqua in entrata deve possedere buone caratteristiche igieniche; in particolare gli indici batterici devono essere contenuti entro i limiti normalmente ammessi per le acque potabili.

Le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche devono dimostrare l'assenza di sostanze tossiche, irritanti, inquinanti o comunque che possono risultare nocive ai bagnanti.

E' prevista la possibilità di aggiungere all'acqua in entrata piccole quantità di sostanze algicide.

L'acqua di afflusso delle piscine a circuito chiuso deve ininterrottamente depurata.

La disinfezione deve essere eseguita preferibilmente non usando ipoclorito sodico.

Il riciclo completo dell'acqua deve avvenire in meno di otto ore.

La sostituzione dell'acqua della piscina va effettuata quando sono superati i parametri di concentrazione di cui alla Circolare del Ministero della Sanità n. 128 del 16.6.1971.

2.9.23. - Temperatura dell'acqua e dell'ambiente

La temperatura dell'acqua in vasca deve presentare valori generalmente compresi tra 20 gradi e 22 gradi centigradi negli impianti al coperto e tra 18 gradi e 25 gradi centigradi in quelli all'aperto.

La temperatura dell'aria in piscine riscaldate artificialmente (coperte) deve essere superiore di 4-5 gradi rispetto alla temperatura dell'acqua nella vasca, comunque non deve mai essere superiore a 30 gradi centigradi e inferiore a 24 gradi centigradi.

2.9.24. - Caratteristiche dello spogliatoio

Le cabine a rotazione devono avere le dimensioni minime di m. 1,5 X 1,5, avere due porte poste sui lati opposti: l'una si apre su percorso a piedi calzati, l'altra su quello a piedi nudi. Le porte inoltre devono essere realizzate in modo che, a cabine libere, le stesse siano sempre aperte, mentre a cabine occupate si blocchino all'interno.

Le pareti devono avere un'altezza minima di due metri ed uno spazio libero tra pavimento e parete di altezza pari a cm. 50 per rendere più facili le operazioni di pulizia e disinfezione.

Tutte le superfici verticali ed orizzontali, oltre ad avere gli spogliatoi arrotondati, devono essere costituite o rivestite interamente con materiali lavabili.

Queste norme valgono anche per le cabine non a rotazione.

2.9.25. - Proporzionamento delle docce e dei w.c.

Le piscine aperte al pubblico devono essere dotate di almeno in servizio igienico ogni 40 mq. di vasca e di 1 doccia ogni 20 mq.

I servizi igienici vanno proporzionati tra uomini e donne.

I servizi igienici dovranno essere conformi a quanto previsto al punto 2.6.10. del presente Regolamento.

2.9.26. - Aerazione e illuminazione dei servizi idrosanitari, docce, zone spogliatoi

Tutti i locali dei servizi idrosanitari, docce, zone spogliatoi devono avere idonea illuminazione ed aerazione ottenuta mediante finestratura possibilmente a vasistas.

Qualora per alcuni locali l'illuminazione naturale avvenga con apertura sollevata del margine superiore della tramezzatura, occorre installare idonei dispositivi meccanici di aspirazione forzata allo scopo di garantire i necessari ricambi di aria; in questo caso occorre il preventivo parere del Servizio di Igiene Pubblica territorialmente competente.

2.9.27. - Obblighi del gestore

In tutte le piscine aperte al pubblico è fatto obbligo, a cura del gestore, esporre in zona ben visibile (alla cassa):

- 1) il numero massimo di utenti ammissibili in relazione alla grandezza della vasca;
- 2) il numero massimo di utenti presenti nel turno e sulla base del quale viene determinata la clorazione;
- 3) i valori di cloruri misurati nella vasca con specifico il limite massimo ammesso;

Questi valori, oltre che essere esposti in un punto ben visibile della vasca, dovranno essere registrati di continuo o a scadenze periodiche ravvicinate ed opportunamente conservanti per un periodo di almeno sei mesi.

2.9.28. - Zone riservate ai tuffi

Per le zone riservate agli impianti per tuffi devono essere osservate le norme di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15.2.1951.

2.9.29. - Pronto soccorso

In tutte le piscine aperte al pubblico dovrà essere opportunamente realizzato un locale, di superficie minima di mq. 9 attrezzato a pronto soccorso con presidi farmaceutici e attrezzatura necessaria e dotato di apparecchio telefonico collegato direttamente con l'esterno.

2.9.30. - Piscina con accesso agli spettatori

Se la piscina è dotata gli spazi per spettatori, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza a seconda della capienza e a seconda della destinazione, potranno essere fatte prescrizioni aggiuntive in ordine al numero dei servizi per il pubblico.

2.9.31. - Deposito materiale

In tutte le piscine aperte al pubblico si dovrà realizzare uno spazio chiuso per il deposito dei materiali occorrenti per le operazioni di pulizia e disinfezione in tutto l'impianto.

2.9.32. - Stabilimenti balneari su acque interne: Autorizzazione Sanitaria

Gli stabilimenti balneari sono soggetti ad autorizzazione sanitaria, da rilasciarsi dal Sindaco, in conformità all'art. 194 del Testo Unico della Legge Sanitarie R.D. 27.7.1934, n. 1265 e del D.P.R. 24.7.1977, n. 616.

Gli stabilimenti balneari devono essere provvisti di cabine spogliatoio di sufficiente ampiezza, adeguatamente ventilate, in buone condizioni di pulizia.

Devono essere provvisti di acqua potabile, di almeno un servizio igienico, di un vano per la raccolta e deposito de rifiuti solidi nonchè un locale delle bevande e dei vuoti.

Ad ogni stabilimento balneare deve essere adibito almeno un bagnino di salvataggio provvisto di diploma.

Deve esservi presente un cassetta di medicazione.

2.9.33. - Piscine private

Per quanto riguarda le piscine private di uso privato attenersi ai punti 2.9.21., 2.9.22.,2.9.32..

TITOLO III

IGIENE DELL'AMBIENTE FISICO DI VITA

Acque, Suolo, Aria, Rumore e vibrazioni, Radiazioni elettro